

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

Doc. CXXVIII
n. 34

RELAZIONE

SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL DIFENSORE CIVICO DELLA REGIONE BASILICATA

(ANNO 2010)

(Articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127)

Presentata dal Difensore civico della regione Basilicata

—————
Comunicata alla Presidenza il 14 aprile 2011
—————

INDICE

PREMESSA	Pag.	5
ATTIVITÀ SVOLTA NEL 2010		
1. Analisi delle attività.....	»	20
2. Struttura organizzativa	»	25
3. Dati statistici	»	26
4. Grafici	»	32
5. Casi trattati (prospetti)	»	46
6. Una questione fondamentale: il diritto di accesso.....	»	58
7. Alcuni esempi della casistica trattata	»	65
ATTIVITÀ COMPLEMENTARI		
1. Rapporti istituzionali e relazioni esterne (cronologia) ..	»	79
2. Attività di divulgazione	»	83
3. Le istituzioni internazionali di difesa civica.....	»	89
4. Il Coordinamento nazionale dei difensori civici	»	96
5. L'Istituto Italiano dell'Ombudsman	»	99
6. La Commissione mista conciliativa	»	102
7. Il Comitato per la prevenzione della violenza verso le donne.....	»	104
PROPOSTE	»	105
APPENDICE		
1. Normativa di riferimento	»	109
2. Il Difensore Civico e la stampa	»	113

PREMESSA

Nel decorso anno il dibattito sulla Difesa civica si è incentrato sull'abolizione dell'istituto del Difensore civico comunale prevista dalla legge finanziaria 2010.

Ritengo, pertanto, opportuno far precedere il resoconto dell'attività svolta nel 2010 da alcune considerazioni di carattere generale sullo stato in cui versa questa forma di tutela non giurisdizionale dei diritti delle persone in Italia e in Basilicata nonché sulle prospettive che ad essa realisticamente si aprono dopo il duro colpo inflitto dal legislatore al principio di prossimità.

Lo scenario, come vedremo, si profila meno catastrofico di quanto si possa immaginare, anche alla luce del D.L. 25 gennaio 2010 n. 2 convertito nella legge 26 marzo 2010 n. 42 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 326/2010.

Alcuni, anzi, ritengono che ora sussistano le condizioni per una razionalizzazione, tante volte auspicata, della rete dei Difensori civici.

La Regione Toscana ha impugnato avanti la Corte Costituzionale l'art. 2, comma 186, lettere a) ed e) della legge 191/2009 (legge finanziaria 2010), eccependo che lo Stato non potrebbe sopprimere una figura la cui disciplina è

rimessa alla potestà statutaria e regolamentare degli enti locali, con conseguente violazione dell'autonomia degli enti, sancita dall'art. 114 della Costituzione.

La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità Costituzionale per difetto d'interesse a ricorrere.

Infatti la norma contestata prescrive, nel testo originario, che i Comuni debbono adottare la misura della "soppressione della figura del Difensore civico" comunale; senonché il D.L. 2/2010 convertito nella legge 42/2010, ferma restando la soppressione del Difensore civico comunale "come soggetto incardinato nella struttura organizzativa del Comune" prevede che le sue funzioni "possono essere attribuite mediante apposita convenzione tra più Comuni, al Difensore civico della Provincia nel cui territorio rientrano i relativi Comuni, che assume la denominazione di "difensore civico territoriale".

Per effetto di tale modifica "si è inciso soltanto sulla titolarità della funzione di Difensore civico comunale, prevedendosi che queste siano esercitate ad un livello territoriale più ampio, vale a dire quello provinciale; di qui anche la modifica della formale denominazione del soggetto che è incaricato di svolgerla in "Difensore civico territoriale".

Sotto l'aspetto definitorio, la sentenza della Corte Costituzionale afferma, incidentalmente, che il Difensore

civico “ha la titolarità di funzioni non politiche di tutela della legalità e della regolarità amministrativa”.

Come si ricava dalla sentenza della Corte Costituzionale, il principio di prossimità è proprio dell’istituto del Difensore civico, tant’è che la Corte ha ritenuto che la più recente modifica legislativa abbia inciso soltanto sulla titolarità delle funzioni, ferma restando la figura del “Difensore civico territoriale”, dunque di prossimità; in tal modo ritenendo non violati i principi costituzionali che attribuiscono autonomia di organizzazione agli enti locali.

Le funzioni del Difensore civico comunale, nei limiti di quelle previste dallo Statuto comunale, possono essere devolute al “Difensore civico territoriale” nuova denominazione del Difensore civico provinciale, previa convenzione.

In ambito regionale restano ferme tutte le attribuzioni e competenze proprie del Difensore civico regionale.

Quest’ultimo, infatti, opera nei diversi ambiti individuati dalla normativa nazionale e regionale e in particolare:

- dagli artt. 2 – 1° comma e 3 – 2° comma della legge regionale 5/2007 che detta la nuova disciplina del Difensore civico regionale della Basilicata, secondo i quali questi è preposto alla tutela non giurisdizionale dei diritti e degli interessi di persone fisiche, associazioni, formazioni sociali in relazione a

provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritardati, omessi o comunque irregolarmente compiuti dalla Pubblica Amministrazione.

L'art. 4 della citata legge precisa che il Difensore civico può intervenire nei confronti degli uffici dell'Amministrazione regionale, degli Enti regionali, delle Aziende Sanitarie e Locali e Aziende Ospedaliere Regionali, degli Enti Locali destinatari di deleghe regionali, di Enti, Aziende, privati, concessionari e gestori di servizi pubblici regionali;

- dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" che, all'art. 25, prevede che "in caso di diniego all'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso.....il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale.....ovvero chiedere, nello stesso termine e nei confronti degli atti delle Amministrazioni comunali, provinciali e regionali, al Difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione" e che "Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al Difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore";

- dalla legge 15 maggio 1997, n. 127 "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo" che all'art. 16 prevede che "A tutela

dei cittadini residenti nei comuni delle rispettive regioni e province autonome e degli altri soggetti aventi titolo secondo quanto stabilito dagli ordinamenti di ciascuna regione e provincia autonoma, i Difensori civici delle regioni e delle province autonome, su sollecitazione di cittadini singoli o associati, esercitano, sino all'istituzione del Difensore civico nazionale, anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, le medesime funzioni di richiesta, di proposta, di sollecitazione e di informazione che i rispettivi ordinamenti attribuiscono agli stessi nei confronti delle strutture regionali e provinciali”;

- dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” che, all'art. 136, prevede che “qualora gli enti locali, sebbene invitati a provvedere entro congruo termine, ritardino o omettano di compiere atti obbligatori per legge, si provvede a mezzo di Commissario ad acta nominato dal Difensore civico regionale...”.

Il 2° comma dell'art. 4 della legge regionale 5/2007 stabilisce che “L'intervento del Difensore civico può riguardare anche le attività e i comportamenti degli Enti Locali nell'esercizio di funzioni proprie, ove manchi il Difensore civico locale. A tal fine, sentito il parere del Difensore civico, il Presidente del Consiglio Regionale stipula apposite convenzioni con i predetti Enti Locali. In assenza della Convenzione il Difensore civico regionale, interessato dagli aventi diritto, può comunque intervenire per segnalare il caso agli organi locali,

per assumere informazioni e sollecitare l'adozione degli eventuali provvedimenti”.

La norma si ispira al principio di prossimità inteso come relazione dell'Ufficio del Difensore civico, la più vicina possibile al cittadino.

Si tratta di un principio di sistema che intende concedere al cittadino lo strumento della Difesa civica quale momento di garanzia e anche mezzo di partecipazione.

In virtù del principio di sussidiarietà, parimenti riconosciuto sul piano sistematico dalla citata normativa quale articolazione concreta del principio di prossimità, il Difensore civico regionale interviene in ogni caso in cui non sia stato istituito ovvero non nominato il Difensore civico territoriale per tutti gli ambiti che riguardano quest'ultimo, nonché le funzioni del soppresso Difensore civico comunale, ove non devolute a quello territoriale, previa apposita convenzione.

In conclusione, alla luce delle considerazioni di cui sopra, è possibile prevedere nel futuro della Difesa civica lucana l'istituzione di due Difensori civici territoriali competenti, rispettivamente, per la provincia di Potenza e per quella di Matera o una serie di convenzioni stipulate tra il Difensore civico regionale e i comuni della regione raggruppati secondo ambiti territoriali di almeno 50- 60.000 abitanti.

Nel contesto nazionale la Basilicata si è sempre distinta per un ruolo di primo piano svolto nel campo della

difesa civica grazie, soprattutto, all'impegno e allo spessore culturale di chi mi ha preceduto.

A questo si aggiunga la particolare responsabilità che deriva al Difensore civico lucano dalla circostanza oggettiva di essere l'unico Difensore civico regionale attivo dell'Italia meridionale. Infatti in Sicilia non è stato istituito, in Calabria e in Puglia è stato istituito, ma non è stato mai nominato, in Campania è stato nominato, ma da anni è silente.

Ne consegue che il Difensore civico lucano è il punto di riferimento del Coordinamento Nazionale e degli Organismi internazionali, come il Mediatore Europeo, l'I.O.I. (Istituto Internazionale dell'Ombudsman) e l'E.O.I. (Istituto Europeo dell'Ombudsman), per quanto riguarda i rapporti con i Difensori civici locali operanti a qualsiasi livello nelle regioni meridionali.

Ulteriore corollario di questa situazione è la sua presenza in tutti gli organismi più rappresentativi della difesa civica, sia nazionale che internazionale.

Se, per qualsiasi motivo, si sottraesse a tali impegni, oltre a creare seri problemi organizzativi, procurerebbe una grave delusione a chi ha sempre creduto nella particolare sensibilità della classe dirigente lucana, considerata in controtendenza rispetto a quella delle altre regioni meridionali.

A tale proposito giova ricordare i giudizi lusinghieri espressi da alcuni autorevoli esponenti della difesa

civica come Maria Grazia Vacchina Coordinatrice Nazionale e Alessandro Barbeta Difensore civico del Comune di Milano e Coordinatore delle Città metropolitane.

La prima ebbe a dire in un Convegno svoltosi a Pesaro: “Il sud è scoperto: solo la Basilicata ha una tradizione radicata ed esemplare di difesa civica regionale”.

Il secondo affermò in occasione dell’Assemblea Generale dei Difensori civici locali dell’Italia meridionale svoltasi a Matera il 6 e 7 novembre 2009: “Alla Regione Basilicata va il merito di aver espresso un impegno costante e innovatore sul fronte della difesa civica nelle regioni meridionali del nostro Paese”.

La stima di cui gode il Difensore civico lucano ha ricevuto una conferma dalla sua designazione a relatore del Convegno dell’I.O.I. tenutosi a Barcellona il 6 e 7 ottobre 2010 sul tema “Il fenomeno migratorio dei lavoratori extracomunitari stagionali in Basilicata” e dalla sua nomina a membro del Comitato Scientifico dell’Istituto Italiano dell’Ombudsman presso l’Università di Padova.

Dopo un lungo silenzio, finalmente è ripreso il dibattito sullo Statuto regionale.

La riscrittura dello Statuto offre alla Regione l’opportunità di concorrere autorevolmente a rafforzare il ruolo e l’importanza del Difensore Civico, radicandolo nella sua Carta fondamentale, in modo da portare questo istituto a

livello dei consimili organismi di tutti gli Stati dell'Unione Europea.

Nella bozza predisposta a suo tempo dalla Commissione speciale per la Riforma dello Statuto sono state recepite integralmente le proposizioni normative statutarie formulate dal Gruppo di lavoro tecnico-politico della III Commissione del Congresso delle Regioni.

In coerenza con l'evoluzione che l'istituto ha subito in questi ultimi decenni, lo Statuto deve collocare le norme sul Difensore civico nel contesto delle disposizioni in materia di tutela dei diritti umani e di cittadinanza.

Questo è il posizionamento più coerente con l'ispirazione dell'istituto che si è consolidata nell'esperienza internazionale e che ha alimentato anche l'esperienza delle Regioni italiane, mentre apparirebbe ormai impropria una collocazione nell'ambito dei titoli che trattano di "amministrazione", "controlli", "partecipazione".

L'inserimento del Difensore civico in uno di questi contesti indurrebbe, infatti, a favorire una lettura dell'istituto fuorviante ancor prima che parziale, sfuocandone l'identità sostanziale.

Mi permetto di osservare, inoltre, che la qualifica di organo della Regione presuppone una visione riduttiva dell'istituto del Difensore civico, perché ne scalfisce profondamente le prerogative d'indipendenza, imparzialità ed autonomia rispetto all'Ente di riferimento. Dall'attribuzione

della qualifica di Organo dell'Ente Regione discenderebbe che gli atti posti in essere dal Difensore civico dovrebbero produrre effetti imputabili direttamente all'Ente; al contrario l'esercizio delle funzioni del Difensore civico non comporta alcun vincolo per l'Ente di riferimento, non agendo mai il primo in nome e per conto del secondo.

A mio avviso, la dizione più pertinente sarebbe quella di "autorità indipendente" anche in considerazione dell'affinità che l'istituto del Difensore civico presenta con le Autorità amministrative indipendenti (indipendenza, autonomia operativa, neutralità, obiettività, imparzialità di giudizio).

Tale è l'orientamento della giurisprudenza amministrativa. Secondo la sentenza del TAR Veneto Sez. I, n. 1178 del 25 giugno 1998 "la natura dell' istituto del Difensore Civico è di autorità indipendente; esso è la figura soggettiva pubblica "ultra" dall' ente da cui trae origine e conseguentemente ne è distinto sotto il profilo dell' attività, delle procedure, delle strutture, dei mezzi".

D'altra parte, così lo definisce anche la legge regionale n. 5/2007 che detta la nuova disciplina del Difensore civico regionale:

" Il Difensore Civico, autorità monocratica.....svolge la propria attività in piena libertà e autonomia e non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza o di controllo gerarchico o funzionale".

Nel decorso anno ho avuto la conferma, purtroppo, che l'ubicazione periferica dell'Ufficio del Difensore civico, alloggiato nel Palazzo del Consiglio Regionale, non incoraggia i cittadini a recarvisi di persona.

Eppure so bene che l'utenza "particolare" dell'Ufficio preferisce di gran lunga il contatto personale, ottenuto attraverso la fissazione di un appuntamento con il Difensore civico, rispetto alle altre forme di approccio (posta, e-mail, fax). Certamente, il colloquio diretto garantisce non solo una relazione umana di fiducia e spesso di reciproca simpatia, ma consente una più esauriente ed approfondita ricostruzione del caso su cui si dovrà lavorare.

Com'è noto, l'art. 3 della legge 5/2007 sottolinea come l'attività del Difensore civico sia rivolta a tutelare anche le fasce più deboli della società civile (minori, adolescenti, anziani, tossicodipendenti, portatori di handicap, stranieri, detenuti ecc.).

In tale norma avevo letto la volontà del legislatore regionale di impedire che potessero proliferare molteplici figure, ciascuna posta a garanzia di specifiche categorie di soggetti svantaggiati, con la conseguente, ragionevole aspettativa di veder potenziare l'Ufficio del Difensore civico, al fine di metterlo in grado di affrontare i nuovi compiti attribuitigli.

E, invece, l'organico dell'Ufficio è rimasto sottodimensionato, mentre è stato istituito il Garante

dell'Infanzia e dell'Adolescenza ed è stata proposta l'istituzione di altri due garanti settoriali.

Per essere sincero, mi sembra di ravvisare una certa incoerenza in questo comportamento che mal si concilia, peraltro, con il clima di austerità attualmente imperante nel nostro Paese e che si è concretizzato in tagli alla spesa pubblica a tutti i livelli.

Negli ultimi anni abbiamo assistito al moltiplicarsi di autorità e garanti dotati di pochi poteri e di competenze sovrapposte tra di loro, che generano confusione e rischiano di pregiudicare la credibilità dell'istituto, condizione indispensabile della sua effettiva utilità.

Questa tendenza è anche frutto, probabilmente, della diffidenza nutrita nei confronti della difesa civica a livello istituzionale e della mancanza di fiducia nella sua capacità di incidere nella realtà amministrativa.

E' la riprova che il Difensore civico è un istituto ancora controverso, al quale, però, non può non riconoscersi un merito: quello di essere tessitore quotidiano del recupero di fiducia dei cittadini nei confronti degli apparati pubblici.

Egli non ha poteri coercitivi: non emette sentenze né può annullare o riformare gli atti amministrativi, non può sanzionare o censurare i pubblici dipendenti. Ciò che la difesa civica può fare è avviare un circolo virtuoso tra tutti i soggetti che incontra nel compiere la sua azione: l'ingiustizia piccola o grande, vera o presunta, segnalata da uno, può diventare una

risorsa di miglioramento per tutti. I poteri del Difensore civico sono tutti rivolti alla messa in moto di questo meccanismo: così l' ascolto degli scontenti, così il richiamo delle norme e dei principi di legge, così l' accesso ai documenti, così il confronto con le altre realtà istituzionali e la convocazione dei funzionari.

Un meccanismo di questo genere e di questa qualità non richiede poteri forti. Si sostanzia in un' attività multiforme di ascolto, di critica, di proposta, di studio e di ricerca, di stampo eminentemente culturale , mirante ad una riconsiderazione dei propri atti e comportamenti da parte di organi e soggetti che ne sono responsabili per la titolarità loro affidata dall' ordinamento.

Il circolo virtuoso può innescarsi sempre, non solo quando la Pubblica Amministrazione ha effettivamente compiuto un' illegittimità. Un' Amministrazione moderna, attenta ai bisogni dei cittadini deve saper andare oltre la legittimità formale del proprio operato, perché la vita reale dei cittadini è spesso non facilmente riportabile entro i percorsi tracciati dalle norme. La difesa civica spinge verso questa direzione: non solo stretta legalità ma aderenza ai principi sostanziali della buona amministrazione.

Una spiegazione in più, il riesame attento di una situazione di fatto complicata, l' ascolto costruttivo dei suggerimenti e delle nuove esigenze espresse dagli utenti può

aumentare fortemente il senso di fiducia nei confronti dell'Amministrazione.

La speranza è che proprio il nostro lavoro quotidiano, nella maggior parte dei casi silenzioso e discreto, in poche occasioni più visibile e pubblico, incida efficacemente non solo sulla risoluzione del singolo caso ma anche sul consolidarsi di una cultura amministrativa sempre più rispettosa ed attenta, sempre più professionale e competente, sempre più equa ed imparziale. Quanto maggiore sarà la qualità dell'amministrazione tanto meno necessaria sarà la mediazione del Difensore civico e tanto più equilibrati saranno i rapporti dei cittadini con le Istituzioni.

Anche se la funzione essenziale del Difensore civico è la mediazione conciliativa che lo porta a dialogare e a "negoziare" con le parti di un rapporto spesso conflittuale, non sono mai venute meno le condizioni di indipendenza ed autonomia che connotano questa figura e che rappresentano gli irrinunciabili requisiti posti dall'ordinamento a garanzia dell'autorevolezza dell'istituto.

E' importante che sia sempre e comunque chiaro che né i politici, né gli amministratori, né gli stessi cittadini possono condizionare in alcun modo l'azione del Difensore civico, il cui ruolo deve essere saldamente guidato dai principi costituzionali e non da interessi transitori e particolari o, peggio, da prudenti silenzi acquiescenti.

Mi sia consentito concludere con un vivo ringraziamento ai miei collaboratori: la Sig.ra Maria Carmela Renda, la Sig.ra Anna Lotito, la guardia giurata Enzo Florestano e la dott.ssa Carmela Risimini, referente per l'Ufficio di Matera.

Tutti hanno svolto, come sempre, i propri compiti con impegno ed elevata professionalità.

Catello Aprea

ATTIVITA' SVOLTA NEL 2010

1. Analisi delle attività

Complessivamente le richieste d'intervento sono state n. 1005.

Nella parte relativa alla statistica sono riportati in modo analitico i casi trattati nel 2010.

Qui mi limito a sottolineare alcuni dati che mi paiono significativi.

In molti casi i cittadini che si sono rivolti al Difensore civico non necessitavano tanto di un vero e proprio intervento nei confronti dell'Amministrazione quanto piuttosto di idonei chiarimenti e di spiegazioni esaurienti in merito ad attività amministrative o a comportamenti assunti dalle pubbliche amministrazioni, la cui comprensione talvolta risulta difficile per chi non abbia, com'è intuibile, conoscenze giuridiche.

In alcuni casi, si è riusciti ad assicurare una risposta al quesito posto dal cittadino, consentendogli di capire, ad esempio, quali fossero i fondamenti normativi dell'azione dell'Amministrazione e dunque rassicurandolo sulla correttezza di tale azione.

Vorrei sottolineare che questa attività informativa, grazie alla quale si documentano i casi di "buona amministrazione" consente di rafforzare nei cittadini la fiducia nei confronti delle istituzioni; compito del Difensore civico, infatti, non è quello di dar ragione comunque ai cittadini, ma di aiutare i cittadini a distinguere tra buona e

cattiva amministrazione, affiancandoli quando debbano difendersi da quest'ultima.

Anche nel 2010 molti cittadini si sono rivolti direttamente, di persona o a mezzo telefono, a quest' Ufficio per chiedere pareri, consigli, delucidazioni e interventi rapidi ed immediati.

E' noto che gli interventi informali effettuati per le vie brevi sono i più graditi ai cittadini che, perciò, li invocano con sempre maggiore frequenza, anche se non sempre è possibile effettuarli.

E' stato sollevato qualche dubbio sull' opportunità di ricorrere ai contatti verbali, ai colloqui telefonici, agli incontri in sostituzione della più tradizionale forma scritta.

Tre anni di esperienza mi portano serenamente ma fermamente a confermare l' importanza centrale, per il nostro lavoro, del contatto diretto e, laddove possibile, personale con i nostri interlocutori. Non solo questo facilita una migliore comprensione reciproca, consentendo spesso di giungere in breve tempo ad una soddisfacente definizione del caso trattato, ma aiuta lo stesso cittadino a confrontarsi con maggiore serenità con i funzionari o gli amministratori.

Le pratiche trattate nel corso dell'anno, comprese quelle rimaste aperte dall'anno precedente, sono n. 226.

Sono stati aperti n. 192 nuovi fascicoli, di cui n. 150 si riferiscono alla provincia di Potenza e n. 41 a quella Matera con un rapporto tra i due ambiti territoriali che si mantiene costante nel corso degli anni.

L'esame dei dati statistici mette in evidenza come la diffusione della difesa civica del territorio regionale stenta ancora a consolidarsi in modo uniforme ed omogeneo.

Il maggior numero di richieste d' intervento è pervenuto, come sempre, da parte di singoli cittadini, anche se si registra un lieve incremento nelle istanze avanzate da cittadini associati per la tutela di interessi collettivi, diffusi o generali (14,58%).

Anche quest'anno la maggior parte degli interventi richiesti ha avuto come destinatari gli Enti locali (44,27%) seguiti dagli uffici regionali (19,27%), dalle Aziende dipendenti dalla Regione (17,71%) dalle Amministrazioni periferiche dello Stato (compresi gli Enti previdenziali) (12,5%) e dalle Società Erogatrici di servizi (6,25%).

L' incremento delle istanze che hanno per oggetto i Comuni (44,27 % contro il 36,62 % del 2009) è dovuto evidentemente alla soppressione della figura del Difensore civico comunale presso i due capoluoghi di provincia.

Poiché è prevedibile un ulteriore aumento di queste istanze, si rende necessario istituire i due Difensori civici provinciali-territoriali; in alternativa, i Comuni, raggruppati in unioni di almeno 50.000 abitanti, potrebbero convenzionarsi con il Difensore Civico regionale.

Per quanto attiene alle materie oggetto degli interventi, la parte più rilevante riguarda problemi relativi a territorio e ambiente (16,67%), ordinamento (14,58%), pensioni e prestazioni sociali (11,46%), tasse e tributi (8,85%).

Tra le istanze riguardanti l'ordinamento, numerose si riferiscono ai pubblici concorsi, di cui spesso si chiede l'annullamento per presunte irregolarità. In questo dato può leggersi una crescente sfiducia nelle Istituzioni.

Dei Dipartimenti della Regione, interessati dall'intervento del Difensore civico, quelli più coinvolti sono stati il Dipartimento Presidenza della Giunta (35,14%), il Dipartimento Segreteria Generale del Consiglio (21,6%) e quello Formazione e Lavoro (10,81%).

Nell'ambito degli Uffici periferici dello Stato, anche quest'anno la materia più interessata dalle richieste di intervento è stata quella delle pensioni (12,50%) e l'ente più richiesto è stato l'INPS (37,50%).

Rilevante, anche se in tendenziale diminuzione, rimane la richiesta di riesame del diniego di accesso agli atti amministrativi; si registra, in particolare, una significativa richiesta di riesame da parte di Consiglieri comunali, cui è stato negato l'accesso agli atti dell'ente locale ai sensi dell'art. 43 del T.U. sugli Enti Locali.

E' stata presentata una sola istanza di attivazione del potere sostitutivo ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 267/2000, ma non è stato necessario nominare il Commissario ad acta, avendo l'Ente intimato ottemperato in sede di diffida.

Si sottolinea l'elevato numero delle pratiche definite grazie alla determinazione dell'ufficio nel seguirne l'iter fino alla sua conclusione (80%).

Per pratiche definite si intendono quelle per le quali il cittadino ha ottenuto una risposta che l'ufficio ha ritenuto esauriente rispetto al problema sollevato, sia nel caso

in cui l'istanza è stata accolta, sia nel caso in cui sia stata respinta.

Nei casi in cui l'esito è stato negativo per il cittadino, l'ufficio ha comunque svolto opera di persuasione, spiegando al cittadino stesso che non aveva nulla di cui dolersi. Ciò ha consentito anche di "salvaguardare" l'Amministrazione pubblica da critiche ingiuste e sospetti infondati, favorendo l'instaurazione di un rapporto più corretto tra il cittadino e le istituzioni.

In una fase di oggettiva difficoltà nei rapporti tra cittadini ed istituzioni, credo che dobbiamo sentire tutti il dovere di ricostituire rapporti credibili e di fiducia. Il Difensore Civico, con la coscienza dei propri limiti, può essere un protagonista non secondario di questo processo.

Il tempo "medio" di avvio di una pratica, vale a dire quello che intercorre tra il deposito della richiesta di intervento e l'invio del primo atto del Difensore civico, è stato di 5 giorni.

Nonostante l'art. 6, comma 1 lett. a) della legge regionale n. 5/2007 obblighi gli uffici a rispondere "*senza ritardo e comunque, non oltre quindici giorni*", non tutti gli uffici richiesti sono stati tempestivi nell'ottemperare a tale prescrizione; alcuni sono stati sollecitati più volte.

Diminuiscono progressivamente, comunque, i casi di mancata risposta da parte delle amministrazioni interpellate che sembrano ormai aver compreso non solo la doverosità di rispondere alle segnalazioni ed ai quesiti della difesa civica, quanto soprattutto l'ordinarietà, all'interno del sistema amministrativo, di una presenza di garanzia e di tutela

qual è quella del Difensore civico, la cui azione è finalizzata ad assicurare il rispetto dei principi costituzionali di imparzialità e di buon andamento.

2. Struttura organizzativa

Come ho già evidenziato nelle relazioni degli anni precedenti, all'ampliamento dell'ambito di intervento del Difensore civico regionale non ha corrisposto un adeguato incremento delle risorse umane e non si è ancora provveduto alla determinazione della dotazione organica dell'Ufficio, ancorché l'art. 18., comma 1 della legge regionale n. 5/2007 fissi per tale adempimento il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della legge stessa.

Tale circostanza mette in pericolo non solo la possibilità di ulteriore sviluppo, ma anche il mantenimento dell'attuale livello di attività.

Propongo, pertanto, che si definisca la dotazione organica secondo l'ipotesi da me formulata (vedi Proposte).

E' opportuno, poi, che l'assegnazione del personale all'Ufficio del Difensore civico avvenga d'intesa con quest'ultimo, così come prevedeva l'art. 10 della legge regionale 11/86.

Ritengo, inoltre, che tra il Difensore civico e i suoi collaboratori debba intercorrere un rapporto di dipendenza gerarchica e funzionale quanto più diretto e immediato per assicurare rapidità e fluidità all'attività dell'Ufficio.

A tal fine, sarebbe auspicabile anche una maggiore autonomia finanziaria.

3 . Dati statistici

Richieste d'intervento	TOTALE	1.005
	di cui	
- Interventi per chiarimenti, indicazioni, solleciti ed altro effettuati in via breve ⁽¹⁾		813
- Fascicoli formalmente aperti		192
- Pratiche rimaste aperte dall'anno precedente		34
Totale fascicoli trattati		226

Istanze presentate da:

Cittadini singoli	85,42%
Cittadini associati	14,58%
Interventi d'Ufficio	-

(Grafico n.1)

Materie

1. Ordinamento	14,58%
2. Salute e Igiene pubblica	2,60%
3. Istruzione e Lavoro	5,73%
4. Organizzazione del personale	6,3%
5. Tasse, Tributi e sanzioni amministrative	8,85%
6. Territorio e ambiente	16,67%
7. Attività contrattuale della p.a.	4,17%
8. Attività produttive	1,04%
9. Edilizia residenziale pubblica	7,81%
10. Pensioni e prestazioni sociali	11,46%
11. Energia	0,52%
12. Agricoltura	1,56%

13. Erogazione di servizi	5,73%
14. Richiesta di riesame accesso agli atti e procedimento amministrativo	5,73%
15. Richiesta di nomina di commissario ad acta	0,52%
16. Altro	6,77%

(Grafico n.2)

⁽¹⁾ attività di cui non è conservata documentazione cartacea

ENTI DESTINATARI DELL'INTERVENTO

(Grafico n.3)

Totale fascicoli formalmente aperti	192
-------------------------------------	------------

REGIONE

Fascicoli formalmente aperti	37
Percentuale generale	19,27%

di cui

Dip.to Territorio e Ambiente	5,41%
Dip.to Attività Produttive	2,70%
Dip.to Agricoltura	8,11%
Dip.to Presidenza della Giunta	35,14%
Dip.to Sicurezza Sociale	8,11%
Dip.to Formazione e Lavoro	10,81%
Dip.to Infrastrutture e Mobilità	8,11%
Dip.to Segreteria Generale del Consiglio	21,6%

(Grafico n.4)

ENTI E AZIENDE SUBREGIONALI

Fascicoli formalmente aperti	34
Percentuale generale	17,71%

di cui

ATER	8,82%
ARBEA	8,82%
ARDSU	5,88%
ASL	41,18%
ACQUEDOTTO LUCANO	20,59%
ACQUA SPA	2,94%
Altro	11,76%
(Grafico n.5)	

ENTI LOCALI

Fascicoli formalmente aperti	85
Percentuale generale	44,27%

di cui

Comuni	88,24%
Province	11,76%
(Grafico n.6)	

**AMMINISTRAZIONI PERIFERICHE DELLO STATO
(Attività ai sensi dell'art.16 – L. 127/1997 e succ. mod.)**

Fascicoli formalmente aperti	24
Percentuale generale	12,5%

di cui

INPS	37,5%
INPDAP	8,33%
SCUOLA	4,17%
AGENZIA DELLE ENTRATE	8,33%
ANAS	4,17%

ACI/PRA	4,17%
Altro	33,33%

(Grafico n.7)

SOCIETA' EROGATRICI DI SERVIZI

Fascicoli formalmente aperti	12
Percentuale generale	6,25%

di cui

POSTE	16,67%
TELEFONIA	8,33%
ENERGIA	25%
SOCIETA' DI RISCOSSIONE	25%
ALTRO	25%

(Grafico n.8)

**ATTIVITA' AI SENSI DELL'ART.25, COMMA IV, L. 241/90
(richieste di riesame a seguito di diniego all'accesso ai documenti
amministrativi)**

Fascicoli formalmente aperti	11
Percentuale generale	5,73%

**ATTIVITA' AI SENSI DELL'ART.136 – D.LGS. N. 267/2000
(richieste di nomina di Commissario ad acta)**

Fascicoli formalmente aperti	1
Percentuale generale	0,52%

STATO DI DEFINIZIONE DELLE PRATICHE

Totale istanze formali presentate	192	
Pratiche definite	157 pari al	81,77%
Pratiche in corso di definizione	35 pari al	18,23%

(Grafico n.9)

TEMPI MEDI DI DEFINIZIONE DELLE PRATICHE

Pratiche definite n.	157	
Tra 1 e 10 giorni	14	8,92%
Tra 11 e 20 giorni	21	13,38%
Tra 21 e 30 giorni	47	29,94%
Tra 31 e 40 giorni	10	6,37%
Tra 41 e 50 giorni	3	1,91%
Tra 51 e 60 giorni	23	14,65%
Oltre 60 giorni	39	24,84%

(Grafico n.10)

DISTRIBUZIONE PER MESI DELLE ISTANZE FORMALI

Gennaio	8,33%
Febbraio	11,46%
Marzo	9,38%
Aprile	6,77%
Maggio	16,67%
Giugno	9,38%
Luglio	7,81%
Agosto	3,13%
Settembre	7,29%

Ottobre	9,38%
Novembre	4,69%
Dicembre	5,73%

(Grafico n.11)

**ATTIVITA' AI SENSI DELL'ART.16 – L.127/97 NEI
CONFRONTI DELLE AMMINISTRAZIONI PERIFERICHE
DELLO STATO**

Totale richieste di intervento **135**
di cui

Interventi per chiarimenti, indicazioni, solleciti ed altro effettuati in via breve ⁽¹⁾	111
Fascicoli formalmente aperti	24
Percentuale generale	12,5%

(Grafico n.12)

Materie oggetto delle istanze:

Pensioni	54,17%
Tasse, tributi e sanzioni amm.ve	12,5%
Ambiente e Territorio	4,17%
Istruzione e Lavoro	4,17%
Organizzazione del personale	8,33%
Procedimento amministrativo	4,17%
Altro	12,5%


(Grafico n.13)

(1) attività di cui non è conservata documentazione cartacea

4. Grafici

GRAFICO n. 1: Richieste di intervento

	SINGOLI	ASSOCIATI	TOTALE
MATERA	37	4	41
POTENZA	127	24	151
TOTALE	164	28	192







GRAFICO n. 2: Materie

MATERIE		%
1	ORDINAMENTO	14,58
2	SALUTE E IGIENE P.	2,60
3	ISTRUZIONE E LAVORO	5,73
4	ORGAANIZAZIONE DEL PERSONALE	6,3
5	TASSE E TRIBUTI	8,85
6	AMBIENTE E TERRITORIO	16,67
7	ATT. CONTRATTUALE P.A.	4,17
8	AA.PP.	1,04
9	ERP E EDILIZIA	7,81
10	PENSIONI E PRESTAZ. SOCIALI	11,46
11	ENERGIA	0,52
12	AGRICOLTURA	1,56
13	EROGAZIONE DI SERVIZI	5,73
14	RIESAME ACCESSO ATTI	5,73
15	NOMINA COMMISSARI AD ACTA	0,52
16	ALTRO	6,77



■ Ordinamento	■ Salute e igiene P.
■ Istruzione e lavoro	■ Personale
■ Tasse e tributi	■ Ambiente e territorio
■ Attività contrattuale della P.A.	■ AA.PP
■ ERP e Edilizia	■ Pensioni e prestazioni sociali
■ Energia	■ Agricoltura
■ Erogazione di servizi	■ Riesame accesso atti
■ Comm. ad acta	■ Altro

GRAFICO n. 3: Enti destinatari dell'intervento





GRAFICO n. 4: ENTE REGIONE

Percentuale complessiva

19,27%




GRAFICO n. 5: Enti e Aziende SUB REGIONALI

Percentuale complessiva

17,71%




GRAFICO n. 6: Enti LOCALI

Percentuale complessiva

44,27%




GRAFICO n. 7: AMMINISTRAZIONI PERIFERICHE DELLO STATO

Percentuale complessiva

12,50%




GRAFICO n. 8: SOCIETA' EROGATRICI DI SERVIZI

Percentuale complessiva

6,25%




GRAFICO n. 9: STATO DI DEFINIZIONE DELLE PRATICHE

TOTALE DEI FASCICOLI 192




GRAFICO n. 10: DISTRIBUZIONE PER MESI





GRAFICO n. 11: TEMPI MEDI DI DEFINIZIONE DELLE PRATICHE**TOTALE ISTANZE DEFINITE 157**

**GRAFICO n. 12: ATTIVITA' NEI CONFRONTI DI
AMMINISTRAZIONI PERIFERICHE
DELLO STATO (Art.16 - L.127/97)**





GRAFICO n. 13: AMM.NI PERIFERICHE DELLO STATO

Materie



■ Pensioni	■ Tasse Tributi e Sanzioni	■ Ambiente e Territorio
■ Istruzione e Lavoro	■ Organizzazione del Personale	■ Procedimento Amm.vo
■ Altro		

4. Casi trattati (prospetti)

Richieste d'intervento – Potenza e provincia

Fascicolo	Oggetto	Ente interessato
3267	RIESAME DINIEGO ACCESSO ATTI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI AVIGLIANO
3270	RIESAME DINIEGO ACCESSO ATTI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI LAVELLO
3269	NON IDONEITA' SCALA INTERNA RISTORANTE	ASP VILLA D'AGRI
3271	SEGNALAZIONE COMPORTAMENTI NON CORRETTI PRESSO AMBULATORIO ASL	ASL-POTENZA
3273	RICHIESTA ISTITUZIONE COMMISSIONE MEDICO-COLLEGALE	ASL N.3
3274	LAVORI URBANIZZAZIONE ZONA PALS LAVELLO	COMUNE DI LAVELLO
3275	VIOLAZIONE ART.3 L.R. 16/2002 BANDO PREMIO CECILIA SALVIA 2010	REGIONE
3276	ASSUNZIONE OBBLIGATORIA CATEGORIE PROTETTE	ENTE PARCO POLLINO E PROVINCIA PZ
3278	MANCATA CORRESPONSIONE PENSIONE ARGENTINA	BANCO COMAFI BUENOS AIRES
3280	RICORSO AVVERSO DELIBERA N.330/09 CONSORZIO DI BONIFICA VULTURE ALTO-BRADANO	GIUNTA REGIONALE
3281	RICHIESTA CONTRIBUTO REGOLAMENTI N.127/88 E 1609/89	ARBEA
3282	RICHIESTA RETTIFICA BANDO DEL. N.46/2010	REGIONE BASILICATA
3283	RICHIESTA RICONOSCIMENTO INDENNITA' ACCOMPAGNAMENTO	ASL POTENZA
3284	RICHIESTA INTERVENTO PER PARERE NEGATIVO ISTANZA CAUSA SERVIZIO	MINISTERO DIFESA
3286	VERIFICA OPERE REALIZZATE ABUSIVAMENTE	VIGILI URBANI COMUNE DI TOLVE
3285	RICHIESTA INTERVENTO PER SANZIONI E DECURTAZIONE PUNTI PATENTE GUIDA	COMUNE DI AVIGLIANO
3289	RIESAME DINIEGO ACCESSO ATTI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI S. CHIRICO RAPARO
3287	RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI PER ALLAGAMENTO DA ACQUA PIOVANA	ACQUEDOTTO LUCANO
3288	CHIARIMENTI SU FATTURE	ACQUEDOTTO

	CONSUMO ACQUA	LUCANO
3291	SEGNALAZIONE INFILTRAZIONE ACQUA PIOVANA DA MANTO STRADALE	COMUNE DI AVIGLIANO
3292	RICHIESTA ANNULLAMENTO BANDO E MODIFICA REGOLAMENTI	PROVINCIA
3294	RICHIESTA ANNULLAMENTO O REVISIONE PROVE CONCORSO PUBBLICO	COMUNE DI S.FELE
3295	CHIUSURA FREQUENZE IN BASILICATA	MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO
3335	RICHIESTA CHIARIMENTI AUTOCERTIFICAZIONE	POSTE ITALIANE
3296	PERIZIA IMMOBILE DANNEGGIATO DA INFILTRAZIONI DI ACQUA	COMUNE DI LAURIA
3297	RIVERSAMENTO FANGO E DETRITI DALLA SS.167 SU PONTILE LAGO	PROVINCIA
3298	RICHIESTA EMENDAMENTO BANDO TIROCINI FORMATIVI NELLA P.A.	REGIONE - DIP.TO FORMAZIONE
3299	CONTESTAZIONE CONSUMO ACQUA	ACQUEDOTTO PUGLIESE - BARI
3300	RICHIESTA ASSUNZIONE TEMPORANEA AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE	COMUNE DI S.FELE
3302	RESTITUZIONE SOMME BOLLETTE ACQUA 2008-2009	ACQUEDOTTO LUCANO
3303	RICHIESTA LIQUIDAZIONE INTERESSI LEGALI E RIV. MONETARIA	I.N.P.S.
3305	INFORMAZIONI POSIZIONE ASSISTENZIALE E PREVIDENZIALE	REGIONE
3304	RIESAME DINIEGO ACCESSO ATTI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI AVIGLIANO
3306	PAGAMENTO CANONE RAI NON DOVUTO	RAI
3307	RIESAME DINIEGO ACCESSO ATTI AMMINISTRATIVI	OSPEDALE "S.CARLO" PZ
3308	RICHIESTA RIENTRO PROPRIETA' DONATA NEL 2001	COMUNE DI TRAMUTOLA
3309	RIESAME DINIEGO ACCESSO ATTI AMMINISTRATIVI	REGIONE
3313	MANCATO RISCANTRO A ISTANZA DI RICONGIUNZIONE CARRIERA	INPDAP
3315	SOLLECITO CONCESSIONE CELLETTA OSSARIO CIMITERO	COMUNE VAGLIO DI BASILICATA
3316	RICHIESTA RILASCIO ATTI PER MANCATO RIPRISTINO CAVA	COMUNE DI BALVANO
3319	ILLEGITTIMITA' AFFIDAMENTO INCARICHI	PROVINCIA
3320	ADDEBITO SOMME PER INDENNITA' P.O.	REGIONE

3322	MANCATA CORRESPONSIONE PRODUTTIVITA' DAL 2006 AL2009	REGIONE
3323	MANCATO RIMBORSO BIGLIETTO FERROVIARIO	REGIONE E TRENITALIA
3324	RICHIESTA RICOSTRUZIONE UNITA' IMMOBILIARE	COMUNE DI POTENZA
3326	RICHIESTA ATTUAZIONE L. 68/99- CATEGORIA PROTETTE	MINISTERO DEGLI INTERNI
3328	RICHIESTA INFORMAZIONI MODALITA' AFFIDAMENTO CANILE	COMUNE DI BARAGIANO
3329	RICHIESTA CONCESSIONE SUOLO COMUNALE	COMUNE MARSICOVETERE
3330	RICHIESTA PARZIALE MODIFICA DELIBERA COMUNALE N.23/2008	COMUNE S.CHIRICO NUOVO
3334	RIESAME DINIEGO ACCESSO ATTI AMMINISTRATIVI	REGIONE - DIP.TO INFRASTRUTTURE
3333	RICHIESTA APPLICAZIONE L.R. 24/2007	A.T.E.R.
3336	CONTESTAZIONE CARTELLA PAGAMENTO BOLLO AUTO	UFFICIO TRIBUTI REGIONE
3338	CHIARIMENTI SU CONTRATTO ASSUNZIONE DIPENDENTI	REGIONE
3339	RICHIESTA ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA PROCEDURE CONCORSUALI	CONSIGLIO REGIONALE
3341	RICHIESTA INFORMAZIONI DISCIPLINA COMMERCIO AMBULANTE	COMUNE DI CALVELLO
3343	ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA PROCEDURE CONCORSUALI	CONSIGLIO REGIONALE
3344	RICHIESTA RIMBORSO CARTELLA ESATTORIALE	AGENZIA ENTRATE
3342	RICHIESTA CREDITI ARRETRATI	REGIONE
3345	RICHIESTA RICOVERO CENTRO CHIAROMONTE	ASL BARI
3347	RICHIESA INTERVENTO PER ESCLUSIONE BORSA DI STUDIO ANNO 2209/2010	ARDSU
3346	RICHIESTA INTERVENTO SOSPENSIONE IDRICA PER INFILTRAZIONI	ACQUEDOTTO LUCANO
3348	RICHIESTA ANNULLAMENTO PROVE CONCORSO AGENTI POLIZIA MUNICIPALE	COMUNE DI RUOTI
3349	RICHIESTA INTERVENTO PER CONTROVERSIA FITTI ARRETRATI PER LOCALI COMMERCIALI	COMUNE DI VIETRI DI PZ
3351	RICHIESTA ARCHIVIAZIONE PRATICA BOLLO AUTO ANNO 2004	REGIONE
3353	RICHIESTA FINANZIAMENTO PER DISABILI	REGIONE
3352	RIESAME DINIEGO ACCESSO ATTI AMMINISTRATIVI	ASP POTENZA

3350	RICHIESTA INTERVENTO PER PAGAMENTO FERIE NON GODUTE	CONSIGLIO REGIONALE
3355	RICHIESTA CHIARIMENTI NORME ASSOCIAZIONI PRO LOCO	REGIONE
3354	RICHIESTA INTERVENTO PER MANCATO ACCOGLIMENTO PRATICA DANNI	COMUNE DI POTENZA
3356	RICHIESTA INTERVENTO PER CONCORSO MAI ESPLETATO	PROVINCIA DI MATERA
3357	RICHIESTA INTERVENTO PER ESCLUSIONE CONCORSO	CONSIGLIO REGIONALE
3359	DISSERVIZIO TELEFONICO	TELECOM
3361	RICHIESTA ACCERTAMENTO DI INVALIDITA'	ASL VENOSA
3362	MANCATA CONVOCAZIONE CORSO	REGIONE
3363	ANNULLAMENTO CARTELLA PAGAMENTO	EQUITALIA
3364	RICHIESTA AUTORIZZAZIONE SANITARIA CENTRO CHIAROMONTE	REG. CAMPANIA
3365	RICHIESTA RIPRISTINO EROGAZIONE GAS	E.N.I. SPA
3366	RICHIESTA CONDONO E ANNULLAMENTO INTERESSI IMMOBILE CON SGOMBERO	PROVINCIA
3367	TRASFERIMENTO CANI DALLA BASILICATA ALLA CALABRIA	REGIONE
3368	RICHIESTA PROROGA CONCESSIONE RIVENDITA SPECIALE GENERI MONOPOLIO	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE
3370	RICHIESTA INTERVENTO PER ASSEGNO DI CURA	REGIONE
3369	RICHIESTA RIAPERTURA ACCESSO CARRAIO	A.N.A.S.
3372	CONTRIBUTO PER CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA	COMUNE DI RIONERO IN VULTURE
3373	INTERROGAZIONE SU ASSUNZIONI ASM	CONSIGLIO REGIONALE
3374	RICHIESTA INFORMAZIONE SU DOCUMENTAZIONE	COMUNE DI PIGNOLA
3375	RICHIESTA INTERVENTO PER ALIENAZIONE APPARTAMENTI VIA TIRRENO	COMUNE DI POTENZA
3376	RISCOSSIONE SOMME DEPOSITATE DALLA DEFUNTA MADRE	POSTE ITALIANE
3377	RICHIESTA SOLLECITO ISTANZE PER TRIBUTI	EQUITALIA
3378	SOLLECITO CONTRATTO LOCAZIONE	ATER
3382	RICHIESTA LAVORO CATEGORIE PROTETTE	UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
	CHIARIMENTI SU TRASFERIMENTO	

3379	CONTRATTO ENEL ENERGIA	ENEL POTENZA
3380	RICHIESTA ESERCIZIO POTERI SOSTITUTIVI EX ART.40 DPR 380/2001	COMUNE DI VENOSA
3381	CHIARIMENTI CARTELLA PAGAMENTO BOLLO AUTO ANNO 2006	EQUITALIA PZ
3383	RICHIESTA CHIARIMENTI VERBALE VIOLAZIONE CODICE STRADA	VIGILI URBANI PZ
3384	RICHIESTA INFORMAZIONI PRATICA PENSIONE	INPS
3385	RICHIESTA CHIARIMENTI SU CORSO CONCORSO	ACQUA SPA
3387	RICHIESTA RILASCIO CERTIFICAZIONE LAVORI REGOLARI	COMUNE DI RAPONE
3388	RICHIESTA CHIARIMENTO CONTRATTO NON STIPULATO	ENEL ENERGIA
3389	RICHIESTA SOLLECITO LIQUIDAZIONE ARRETRATI PENSIONE	INPDAP
3390	RICHIESTA SOLLECITO PROCEDURE ASSEGNAZIONE ALLOGGI	COMUNE DI ABRIOLA
3393	RESTITUZIONE SOMME PER INSUFFICIENTI CREDITI FORMATIVI	ARDSU
3392	RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI PER ESONDAZIONE TORRENTE	DIP. AMBIENTE REGIONE
3394	INTERVENTO PER CONTO DI TERZI PER A.A.	UNIVERSITA' BASILICATA
3397	RICHIESTA INTERVENTO PER ESCLUSIONE BENEFICIARI PERMESSI DIRITTO ALLO STUDIO	ARBEA
3399	SOLLECITO PRATICA TRASFERIMENTO	MIN. GRAZIA E GIUSTIZIA
3398	SOLLECITO RISPOSTA ISTANZE DI MANUNTENZIONE	COMUNE DI PZ
3401	RIMBORSO BONUS CONSUMO GAS METANO	COMUNE DI VIGGIANO
3400	RICHIESTA INTERVENTO PER DISTURBI QUIETE PUBBLICA IN ORARI NOTTURNI	COMUNE DI LAURIA
3402	SOLLECITO AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE FIORIERE	COMUNE DI PALAZZO S.G.
3403	ESCLUSIONE GRADUATORIA PROMOZIONE CITTADINANZA SOLIDALE	COMUNE DI PIETRAGALLA E REGIONE
3404	RICHIESTA RILASCIO LICENZA TAXI- NOLEGGIO	COMUNE DI LAVELLO
3405	RICHIESTA RIPRISTINO EROGAZIONE ACQUA POTABILE	ACQUEDOTTO LUCANO
3406	RICHIESTA ANNULLAMENTO AVVISI DI PAGAMENTO TASSE	EX ASL VENOSA
3407	RICHIESTA INTERVENTO PER PARCHEGGI E VIABILITA' VIA N.	COMUNE DI POTENZA

	SAURO	
3408	RICHIESTA RITIRO DELIBERA DI GIUNTA N. 79/2010	PROVINCIA
3410	SOLLECITO LAVORI RISTRUTTURAZIONE CHIESA MADRE	SOVRINTENDENZA BENI ARCHITETTONICI
3412	SOLLECITO BENEFICIO BONUS GAS	COMUNE DI PZ
3413	RICHIESTA SGRAVIO TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	COMUNE DI PZ
3411	CHIARIMENTI TARSU ANNI 2004-2008	COMUNE DI RIONERO IN VULTURE
3415	DINIEGO PERMESSO A COSTRUIRE	COMUNE DI AVIGLIANO
3416	RICHIESTA INFORMAZIONI SU VIOLAZIONE STRUMENTO URBANISTICO	COMUNE DI MARSICOVETERE
3417	SOLLECITO VISITA MEDICA INVALIDI	INPS
3418	SOLLECITO SOSTITUZIONE MEDICO DI BASE	ASP
3420	INFORMAZIONI SU REVOCA PAGAMENTO DILAZIONATO	INPS
3423	LIQUIDAZIONE INDENNITA' OCCUPAZIONE TEMPORANEA TERRENI	REGIONE E CORPO FORESTALE
3421	RICHIESTA INSERIMENTO IN GRADUATORIA ED EMISSIONE BUONO	COMUNE DI AVIGLIANO E REGIONE
3422	INFORMAZIONI SU VERBALE CONTESTAZIONE PER RIMBOSCHIMENTO	ARBEA
3424	PETIZIONE PER SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE BORGO	COMUNE DI AVIGLIANO
3425	IMPORTO FATTURA NON DOVUTO ANNI 2004/2008	ACQUEDOTTO LUCANO
3426	SOLLECITO INVIO VERBALE VISITA COLLEGIALE	ASP LAURIA
3426 bis	SANZIONE PER MANCATA OBLITERAZIONE	TRENITALIA
3427	RICORSO AVVERSO DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE	COMUNE DI VILLA D'AGRI
3429	NON CORRETTA ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO SELEZIONE	REG. BAS.
3431	RICHIESTA ANNULLAMENTO CARTELLA TARSU	COMUNE DI ALBANO DI L.
3432	ESCLUSIONE SELEZIONE INCARICHI	REGIONE
3433	RICHIESTA EMISSIONE CONTRIBUTO	COMUNE CORLETO PERTICARA
3434	RICHIESTA ANNULLAMENTO DIA E RIPRISTINO OPERE ABUSIVE	COMUNE DI RIONERO IN VULTURE

3435	RILASCIO PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA	COMUNE DI AVIGLIANO
3436	RICHIESTA MOTIVAZIONE ESCLUSIONE SELEZIONE CONCORSO	REGIONE
3439	SOLLECITO ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ATER	COMUNE DI MELFI
3440	SEGNALAZIONE PRESENZA CANI RANDAGI	POLIZIA MUN. COMUNE VAGLIO
3441	SOLLECITO RISPOSTA STRADA ALTERNATIVA	COMUNE DI SANT'ARCANGELO
3442	RICHIESTA INDENNIZZO PER DANNI FONDO AGRICOLO	COMUNE DI SENISE
3444	REVOCA INDENNITA' ACCOMPAGNAMENTO	INPS
3445	RICHIESTA MOTIVAZIONE NON IDONEITA' AVVISO MOBILITA'	CROB RIONERO
3446	ANNULLAMENTO CARTELLA PAGAMENTO	PREFETTURA DI PZ
3449	CHIARIMENTI SU REGOLAMENTO MOBILITA' PERSONALE	PROVINCIA
3452	RICHIESTA VERIFICA COMPATIBILITA' CARICA POLITICA CON ATTIVITA' PROFESSIONALE	COMUNE DI RUOTI
3453	RICHIESTA ANNULLAMENTO BANDO CONCORSO	COMUNE DI BARILE
3454	RICHIESTA REINSERIMENTO NEL MONDO LAVORATIVO	COMUNE DI VIGGIANO
3455	OCCUPAZIONE ABUSIVA PREFABBRICATO IN AGRO DI RUOTI	COMUNE DI RUOTI

Richieste d'intervento – Matera e provincia

Fascicolo	Oggetto	Ente interessato
3268	AVVISO DI DECADENZA ASSEGNAZIONE ALLOGGIO POPOLARE	COMUNE DI PISTICCI
3272	RICHIESTA PAGAMENTO TASSA SU AUTOVEICOLI	REGIONE
3279	RICHIESTA INTERVENTO PER LICENZIAMENTO	INPS-INAIL
3277	MANCATA RISPOSTA ISTANZA	AGENZIA DELLE ENTRATE
3290	MANCATA INSTALLAZIONE PLUVIALI	COMUNE DI MONTALBANO J.
3293	MANCATA RISPOSTA PER ASSUNZIONE PRESSO EX ASL N.5	REGIONE
3301	INGIUNZIONE PAGAMENTO BOLLO AUTO	A.C.I. - P.R.A. - MATERA
3310	PAGAMENTO/ESTINZIONE MUTUO E ATTESTATO DI PAGAMENTO	ATER
3311	PROSPETTIVA AZIONE ANNULLAMENTO ELEZIONI REGIONALI	REGIONE
3312	DINIEGO RILASCIO AUTORIZZAZIONE ISTRUTTORE AUTOSCUOLA	PROVINCIA
3314	RILASCIO CERTIFICAZIONE	CENTRO SERVIZI VOLONTARIATO BASILICATA
3318	MANCATA ADOZIONE DI ATTI OBBLIGATORI	COMUNE DI MIGLIONICO
3317	MANCATO RISCONTRO A RICHIESTA DI CHIARIMENTI IN MERITO A GRADUATORIE CONCORSI	ASM
3321	REVOCA ASSEGNAZIONE LOTTO	COMUNE DI TRICARICO

3325	MOVIMENTO FRANOSO ZONA "MADONNA DELLA NUOVA" MONTESCAGLIOSO	REGIONE
3327	CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	COMUNE DI BERNALDA
3332	ATTO ACCERTAMENTO E SANZIONI BOLLO AUTOVETTURA	REGIONE
3331	INFORTUNIO CASALINGO	ACLI MT
3337	RICHIESTA INSERIMENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI	INPS E REGIONE
3340	CALCOLO INCOMPLETO EMOLUMENTI PENSIONE	INPS-INPDAP
3358bis	RICHIESTA ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA PROCEDURE SELETTIVE CONCORSI	CONSIGLIO REGIONALE
3358ter	RICHIESTA ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA PROCEDURE SELETTIVE CONCORSI	CONSIGLIO REGIONALE
3360	RICHIESTA INTERVENTO PER DEGRADO AIUOLA E DECORI	COMUNE DI BERNALDA
3358	RICHIESTA ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA PROCEDURE SELETTIVE CONCORSI	CONSIGLIO REGIONALE
3371	RIESAME DINIEGO ACCESSO ATTI AMMINISTRATIVI	COMUNE POLICORO
3386	RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI CAUSATI DA SCARICHI URBANI IN VALSINNI	ACQUEDOTTO LUCANO PZ
3391	SOLLECITO DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE	UFFICIO TECNICO COMUNE DI MATERA
3395	DIVIETO RACCOLTA FUNGHI IPOGEI	ENTE PARCO MURGIA MATERANA
3396	RICHIESTA REVISIONE GRADUATORIA FABBR. DANNEGGIATI SISMA 1990	COMUNE DI TRICARICO
3409	RICHIESTA ALLOGGIO POPOLARE	COMUNE DI PISTICCI
3414	MANCATA ESECUZIONE DEMOLIZIONE	COMUNE DI MATERA
3419	SOLLECITO RILASCIO PERMESSO DI COSTRUIRE	COMUNE DI TURSI
3428	RIESAME DINIEGO ACCESSO ATTI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI MONTALBANO J.
3430	SOLLECITO RISPOSTA LAVORI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	COMUNE DI MATERA
3437	RISARCIMENTO DANNI INFILTRAZIONE ACQUA PIOVANA	COMUNE DI CALCIANO

3438	RISARCIMENTO DANNI INFILTRAZIONE ACQUA PIOVANA	COMUNE DI CALCIANO
3443	RIESAME DINIEGO ACCESSO ATTI AMMINISTRATIVI	COMUNE POLICORO
3448	CHIARIMENTI SU TARSU	COMUNE DI IRSINA
3447	RICHIESTA CHIARIMENTI MANCATA CORRESPONSIONE CONTRIBUTI	INPS BARI
3451	DEFINIZIONE RICORSO PER ERRONEO PUNTEGGIO PROGETTO COPEs	REGIONE
3450	RICHIESTA CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE SUOLO PUBBLICO	COMUNE POLICORO

Pratiche anni precedenti trattate nel 2010 – Potenza e provincia

Fascicolo	Oggetto	Ente interessato
3256	RIESAME DINIEGO ACCESSO AGLI ATTI	ASP S.CARLO PZ
3210	SOLLECITO PAGAMENTO RESIDUO COMPENSO L.219	COMUNE DI BALVANO
3107	RICHIESTA ATTESTAZIONE COSTRUZIONE MURO CEMENTO ARMATO	COMUNE DI LAURENZANA E UFFICI VARI REG.BAS.
3247	RICHIESTA RIESAME ATTI BANDO ANTENNA BRUXELLES	UFF. GESTIONE INTERVENTI FORMATIVI MT
3076	RICHIESA CHIARIMENTI L.R. N.6/97 E L.R. N. 26/04	CONSIGLIO REGIONALE
3131	RICHIESTA RILASCIO AUTORIZZAZIONE ESERCIZIO ATTIVITA' COMMERCIALE	COMUNE DI LAURENZANA
3141	ESCLUSIONE CONCORSI LAUREATI AMBIENTE E TERR.	REGIONE
3242	RESTITUZIONE SOMME VERSATE PER RICONGIUNZIONE	INPDAP
3243	SOSPENSIONE RATE IRPEF PRELEVATE DA PENSIONE	INPDAP

3087	ESONDAZIONE TORRENTE BASENTELLO IN A GRO DI GENZANO DI L.	CONS.BONIFICA VULTURE ALTO- BRADANO
3097	STANZIAMENTO ALLOGGI ATER SGOMBERATI NEL COMUNE DI MELFI	REGIONE
3203	MANCATA CORRESPONSIONE ASSEGNO CITTADINANZA SOLIDALE	REGIONE
3129	DISAGIO PERSONA DISABILE DA MESI SENZA ASCENSORE	ATER
3151	SOLLECITO LIQUIDAZIONE PENSIONE	I.N.P.S.
3233	INFILTRAZIONE ACQUA PIOVANA LOCULI CIMITERO	COMUNE DI PATERNO
3183	ANNULLAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2006	REGIONE
3214	RICHIESTA INTERVENTI VARI	COMUNE DI TRAMUTOLA
3216	RICHIESTA CONTRIBUTO L. 219/81	COMUNE DI MARSICONUOVO
3073	ANNULLAMENTO CARTELLE PAGAMENTO TARSU	COMUNE RIONERO IN V.
3161	RICHIESTA RIDUZIONE 10% GAS METANO ANNO 2008- 2009	ENEL -GAS
3202	RIESAME DINIEGO ACCESSO AGLI ATTI	COMUNE DI AVIGLIANO
3215	RICHIESTA INTERVENTO PER CONOSCERE I VERI VALORI DI BIOSSIDO DI AZOTO	DIP. AMBIENTE E ARPAB
3133	ESCLUSIONE GRADUATORIA CONTRIBUTI SISMA 1990	COMUNE DI GENZANO DI LUCANIA
3225	RIESAME DINIEGO ACCESSO AGLI ATTI	C.M. CAMASTRA ALTO-SAURO
3055	CANCELLAZIONE TARSU	COMUNE DI CHIAROMONTE
3248	VERIFICA PROCEDURA ATTI BANDO CONCORSO	ACQUEDOTTO LUCANO
3231	VERIFICA SOMME TRASPORTO E MENSA SCOLASTICA E PRESCRIZIONE PER FITTI ARRETRATI	COMUNE DI POTENZA

Pratiche anni precedenti trattate nel 2010 – Matera e provincia

Fascicolo	Oggetto	Ente interessato
3239	CENTRALINE MONITORAGGIO ARIA	ARPAB
3258	CHIARIMENTI AGRITURISMO	REGIONE
3136	PROBLEMI CANNA FUMARIA	COMUNE DI VALSINNI
3259	INFORMAZIONI DIVIETO RACCOLTA TARTUFI	ENTE PARCO CHIESE RUPESTRI
3261	RICHIESTA ACCOGLIMENTO ISTANZE CENTRO SPORTIVO	ENTI VARI
3251	RICHIESTA INCLUSIONE RAGAZZI SORDI NELLE SCUOLE SUPERIORI	REG. BAS. PROVINCIA DI MT E COMUNE DI POLICORO

6. Una questione fondamentale: il diritto di accesso

Prima di entrare nel merito dei maggiori problemi rilevati nel corso del 2010 vorrei soffermarmi su un tema che, per la sua trasversalità, interessa tutte le amministrazioni, di qualunque livello territoriale esse siano. Si tratta dell'applicazione del diritto di accesso agli atti ed ai documenti amministrativi sancito dalla legge nazionale 241/1990 e successive, diritto da ultimo considerato dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (20 aprile 2007, n.6) come una vera e propria situazione di "diritto soggettivo" che "più che fornire utilità finali, risulta caratterizzata per il fatto di offrire al titolare poteri di natura procedimentale volti alla tutela di un interesse giuridicamente rilevante". Questo significa che il diritto di accesso si configura come diritto autonomo, direttamente tutelato dall'ordinamento (qualcuno lo definisce un "**diritto di cittadinanza**") e collegato, sempre secondo l'Adunanza Plenaria citata, "ad una riforma di fondo dell'amministrazione, informata ai principi di pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, che si inserisce a livello comunitario nel più generale diritto all'informazione dei cittadini rispetto all'organizzazione amministrativa". Non per nulla, il diritto di accesso costituisce principio generale dell'attività amministrativa ed è inserito tra quei diritti civili e sociali per i quali è lo Stato a dover determinare i livelli essenziali da garantirsi sull'intero territorio nazionale (art.117 comma 2 lett.m della Costituzione).

Purtroppo, la realtà amministrativa in cui si vanno ad affermare questi principi soffre ancora troppo di un pesante deficit culturale: le nostre amministrazioni sono spesso più

preoccupate di individuare limiti ed eccezioni al pieno dispiegamento del diritto che non di darvi un'effettiva e corretta applicazione. Per questo, l'ufficio del Difensore civico viene frequentemente interpellato da cittadini o da professionisti del Foro che chiedono di risolvere in via bonaria e stragiudiziale i casi di diniego di accesso agli atti. E sebbene gli esiti dei nostri interventi siano generalmente favorevoli, dispiace rilevare che, a ventuno anni di distanza dall'affermazione dei principi di trasparenza e di pubblicità, vi sia ancora bisogno di sollecitare le amministrazioni a garantirne il pieno rispetto. Pare superfluo sottolineare che la mancanza di trasparenza ingenera nei cittadini inevitabili reazioni di sospetto e di sfiducia nei confronti dell'ente pubblico: negare l'accesso costituisce, quasi automaticamente ormai, una dichiarazione di colpa, vale a dire che non si mostra ciò che si vuole tenere nascosto. E non certo per nobili ragioni! Solo l'effettiva trasparenza costituisce la garanzia che l'amministrazione agisce secondo i principi di legalità e di imparzialità e l'affannarsi di troppe amministrazioni nella difesa della loro "oscurità" non può che suscitare dubbi amari. Ritornando al tema in discussione, vorrei presentare brevemente almeno le questioni su cui più di frequente ci si trova ad intervenire in materia di diritto di accesso, questioni per le quali esiste ormai una sovrabbondante giurisprudenza che, se meglio conosciuta, potrebbe favorire una maggior sicurezza nell'applicazione delle norme, garantendo ai cittadini di ottenere più agevolmente la soddisfazione del loro diritto di conoscenza.

a) **accesso agli atti di società partecipate:** il problema si pone per tutti quegli enti pubblici economici che sono stati trasformati in società per azioni e che si pretenderebbero sottratti alle norme sull'accesso. La giurisprudenza ha da tempo affermato un **criterio "funzionale"** secondo il quale rileva la natura pubblica o di rilievo pubblico dell'attività svolta dal soggetto: così si è potuto affermare che la disciplina sull'accesso si applica anche ai soggetti privati chiamati all'espletamento di compiti di interesse pubblico (quali ad esempio i concessionari di pubblici servizi e le società ad azionariato pubblico), senza limitazioni invocabili in ragione della loro natura formalmente privata (si vedano per tutti le pronunce dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 22 aprile 1999, n.4 e 5 settembre 2005, n.5). Peraltro, si ricorda che la nuova formulazione degli artt.23 e 24 della legge nazionale elimina ogni dubbio in ordine alla legittimazione passiva dei soggetti privati che abbiano in gestione l'attività di erogazione di pubblici servizi e, in generale, di tutti i soggetti di diritto privato che svolgano attività di interesse pubblico. Di conseguenza, ad esempio, il diritto di accesso è legittimamente esercitabile sugli atti e sui documenti in quanto società chiamata all'espletamento di compiti di interesse pubblico e dunque obbligata al rispetto dei principi di imparzialità e di buon andamento dei quali la trasparenza rappresenta un corollario imprescindibile.

b) **prevalenza del diritto di accesso sul diritto alla riservatezza:** si tratta di un tema estremamente delicato che troppo spesso ancora le amministrazioni trattano senza una precisa conoscenza del complesso lavoro di equilibrio tra

interessi svolto in questi anni dalla giurisprudenza amministrativa e dalle pronunce delle autorità indipendenti competenti in materia (Garante per la privacy e Commissione nazionale per l'accesso).

Come recentemente stabilito dal Consiglio di Stato (sezV, 28 settembre 2007 n.4999) “nel contrasto tra diritto di accesso agli atti amministrativi e diritto alla riservatezza, va privilegiato il diritto di accesso, considerando di conseguenza recessivo l'interesse alla riservatezza dei terzi, quando l'accesso sia esercitato per la tutela di un interesse giuridicamente rilevante”. Naturalmente, il necessario bilanciamento tra due interessi di rango primario comporta la necessità di valutare, nei singoli casi, quali siano i dati sensibili (definiti puntualmente dal Codice in materia di protezione dei dati personali, d.lgs.196/2003) che ricevono una tutela prevalente; tuttavia, non può l'amministrazione invocare genericamente la “**privacy**” per impedire il pieno esercizio del diritto di accesso, interpretando in maniera estensiva un concetto giuridico che è in realtà circoscritto ad una tipologia tassativa di casi (dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, dati giudiziari, dati sensibili) e che non può essere invocato a sostegno di dinieghi che si dimostrano illegittimi.

c) diritto di accesso a concessioni edilizie: un esempio della confusione che ancora troppo spesso regna tra le amministrazioni in relazione alla legittima ampiezza del principio di pubblicità e di trasparenza dell'azione

amministrativa si trova nel diniego di accesso alla documentazione progettuale allegata alla concessione edilizia. Un'amministrazione locale aveva ritenuto di negare l'accesso al progetto ritenendo di dover tutelare il **“diritto di autore”** del progettista; il diniego è illegittimo perché, come è stato chiaramente statuito dalla giurisprudenza e dalla Commissione per l'accesso, spetta agli autori dei progetti, e non già al Comune, ogni tutela civile e penale nelle sedi competenti qualora chi ha ottenuto copia dei progetti li dovesse impropriamente usare per fini diversi. Mentre è certamente dovere dell'amministrazione, in virtù del principio di pubblicità degli atti, assicurare il pieno esercizio del diritto di accesso ai propri provvedimenti ed a quegli atti, che quantunque formati da privati, ne sono parte integrante.

d) gratuità del diritto di accesso: in alcuni casi, le amministrazioni hanno richiesto ai cittadini di apporre una **marca da bollo** sull'istanza di accesso. Non sappiamo quanto sia diffusa questa modalità operativa che è certamente in contrasto con la disciplina in materia, in base alla quale il diritto di accesso è soggetto ai soli costi di riproduzione dei documenti richiesti, con evidente esclusione dell'applicazione dell'imposta di bollo. In tal senso si era espressa la Commissione nazionale con la Direttiva 28 febbraio 1994 n.27720/1749 nella quale veniva fatta salva la disciplina vigente in materia di bollo **“soltanto quando la copia sia spedita –su richiesta dell'interessato- in forma autentica”**. Le amministrazioni devono dunque limitarsi a chiedere ai cittadini il pagamento dei costi sostenuti per predisporre la

copia degli atti, senza altri oneri aggiuntivi non previsti dalla legge.

e) diritto di accesso dei Consiglieri comunali: benchè anche su questo profilo applicativo del diritto di accesso vi sia giurisprudenza sovrabbondante ed univoca mirante ad affermare l'esistenza di un diritto pieno e incondizionato dei Consiglieri comunali ad accedere a tutti gli atti dell'amministrazione per assolvere i doveri connessi con il proprio mandato, ancora troppo spesso si incontrano resistenze da parte dei Comuni nel garantire tale diritto. In più occasioni ha dovuto intervenire l'ufficio del Difensore civico per sollecitare le amministrazioni ad applicare correttamente le norme e ad assicurare ai Consiglieri quel diritto non condizionato a prendere visione e ad estrarre copia dei documenti che possano essere utili all'espletamento del loro mandato che l'ordinamento riconosce loro. Vorrei ricordare che il Consigliere, a differenza del cittadino, gode di una qualificata ed ampia posizione di pretesa all'informazione *ratione officii* rispetto alla quale non gli sono opponibili ragioni di riservatezza, né è consentito agli uffici comunali di "sindacare il nesso intercorrente tra l'oggetto delle richieste del consigliere e le modalità di esercizio del *munus* da questi espletato" (Cons.Stato sez. V, 2 settembre 2005, n.4471). Quello del Consigliere comunale è, insomma, un "diritto soggettivo pubblico finalizzato", connesso al suo ruolo istituzionale e dunque ogni limitazione di tale diritto "interferisce con la potestà istituzionale del consiglio comunale di sindacare la gestione dell'ente, onde assicurarne -in uno con la trasparenza e la piena democraticità- anche il

buon andamento”. Certo, anche i Consiglieri devono rispettare alcune regole generali miranti ad assicurare il buon funzionamento degli uffici e quindi, sempre per usare le parole della citata sentenza del Consiglio di Stato, non possono “abusare del diritto di informazione piegandone le alte finalità a scopi meramente emulativi o aggravando eccessivamente, con richieste non contenute entro i limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, la corretta funzionalità amministrativa dell’Ente”.

f) diritto di accesso alle informazioni ambientali: una particolare forza ed intensità è riconosciuta dall’ordinamento giuridico al diritto di accesso in materia ambientale. La normativa comunitaria (culminata nella Direttiva 2003/4/CE) da anni sancisce la necessità di riconoscere a qualsiasi persona, fisica o giuridica, la più ampia potestà di accesso alle informazioni ambientali in possesso delle autorità pubbliche, per garantire alla collettività una diffusa conoscenza delle problematiche ambientali e, di conseguenza, un attento controllo sulle scelte e sulle azioni delle amministrazioni competenti in materia. Il legislatore nazionale ha dato attuazione alle norme comunitarie con il d.lgs. 19 agosto 2005, n. 195 ponendo l’accento, da un lato, sul dovere delle autorità pubbliche di mettere a disposizione dei cittadini, prima ancora che questi le richiedano, tutte le informazioni attinenti l’ambiente; dall’altro, sul riconoscimento del diritto ad ottenere le informazioni ambientali “a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse” (art.3). Ciò significa che i cittadini hanno un pieno diritto di acquisire le informazioni ambientali –naturalmente

nel rispetto degli scarni limiti previsti dalla legislazione nazionale- e che le autorità pubbliche (Regione, Provincia, A.R.P.A.B., Comuni) hanno il dovere di mettere a disposizione in modo sistematico, aggiornato, comparabile, facilmente consultabile tutte le informazioni relative all'ambiente che si trovano in loro possesso.

7. Alcuni esempi della casistica trattata

INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO EX ART. 25, COMMA 4 NON NOTIFICATO AI CONTROINTERESSATI

La tutela del diritto di accesso ai documenti amministrativi, come è noto, rientra tra le competenze che il Legislatore ha assegnato al Difensore civico, sia esso comunale, provinciale ovvero regionale.

Ai sensi dell'art. 25 comma 4 della Legge 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), infatti, il Difensore civico è investito, in alternativa al Giudice amministrativo, del riesame dei casi di diniego espresso ovvero tacito o di differimento dell'accesso formatisi sulla relativa richiesta presentata, all'Amministrazione competente, dal soggetto interessato.

Un riesame che si svolge, gioco forza, alla luce delle previsioni normative contenute nella legge citata nonché nel Regolamento che ne completa la disciplina, il D.P.R.

184/2006 entrato in vigore il 2 giugno 2006 (Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi).

Il che obbliga il Difensore civico a procedere, ancora prima che ad una valutazione nel merito circa l'esistenza di un diritto all'accesso in capo al richiedente, ad una verifica in via pregiudiziale dell'esistenza dei requisiti formali richiesti per una rituale presentazione del ricorso (cfr. art. 25 comma 4 Legge 241/1990, art. 12 D.P.R. 184/2006).

L'art. 12 del Regolamento citato, la cui rubrica è "Tutela amministrativa dinanzi alla Commissione per l'accesso", (articolo che, in forza della disposizione di cui al comma 10, si applica anche al ricorso presentato al Difensore civico), contiene una puntuale disciplina circa le modalità di presentazione del ricorso (comma 1 e comma 2: modalità di trasmissione, eventuale notifica ai controinteressati, termini di decadenza), nonché dei requisiti minimi di contenuto dell'atto (comma 3) e un'indicazione dei documenti da allegare necessariamente (comma 4).

Il comma 7 del medesimo articolo individua, poi, le tipologie delle pronunce dell'organo decidente in relazione ai requisiti prima ricordati, riservando la pronuncia di inammissibilità al ricorso proposto da soggetto privo di legittimazione attiva o di interesse ad agire (art. 12 comma 7, lett. b), ovvero presentato con atto privo dei requisiti di contenuto richiesti o degli eventuali allegati (art. 12 comma 7, lett. c).

Quest'ultima pronuncia riferita agli allegati, gravita nell'area delle questioni pregiudiziali ed appare -prima

facie- quasi banale in quanto sembra comportare solo una verifica della materiale allegazione delle ricevute di avvenuta spedizione con raccomandata con ricevuta di ritorno di copia del ricorso agli eventuali controinteressati.

In realtà implica anche altre valutazioni, soprattutto quando il ricorso al Difensore civico viene proposto nei casi di silenzio-rigetto formatisi sull'istanza di accesso presentata dal cittadino all'Amministrazione competente.

Valutazioni che il Difensore civico della Regione Basilicata ha affrontato in relazione ad istanze di riesame avverso casi di silenzio rigetto e ha reso esplicite nella motivazione delle relative pronunce rese.

Il caso

Il Difensore civico della Regione Basilicata viene investito del riesame di un caso di silenzio-rigetto formatosi su un'istanza di accesso agli atti presentata dall'interessato all'Amministrazione comunale autrice e detentrica della relativa documentazione.

La competenza del Difensore civico di livello regionale si è determinata, nel caso di specie, a causa della mancata istituzione del Difensore civico sia di livello comunale che di livello provinciale.

La richiesta di accesso riguardava atti circostanziati dell'Amministrazione comunale.

Dall'istanza di riesame risultava altresì acclarato che l'inerzia dell'Amministrazione comunale adita aveva determinato l'inutile decorso del termine di 30 giorni dalla

richiesta di accesso; di qui la conseguente formazione del silenzio-rigetto e la presentazione di un'istanza di riesame al Difensore civico regionale, istanza ritualmente inoltrata nel rispetto del termine di decadenza previsto per la presentazione del ricorso.

Il Difensore civico regionale, rilevata la mancata allegazione al ricorso delle ricevute della avvenuta spedizione di copia del ricorso stesso ai controinteressati, ha ritenuto di non poter procedere ad una valutazione nel merito circa la sussistenza del diritto all'accesso, dichiarando inammissibile l'istanza di riesame.

La norma richiamata è quella dell'art. 12 comma 4 lett. b) del D.P.R. 184/2006 (applicabile anche al riesame condotto dal Difensore civico) che richiede l'allegazione al ricorso delle ricevute di avvenuta spedizione di copia dello stesso ai controinteressati, *“ove individuati già alla presentazione della richiesta di accesso”*.

Le questioni implicate nella decisione del caso di specie sono state fondamentalmente due:

- se vi fossero controinteressati;
- se questi fossero individuati o individuabili già al momento della presentazione dell'originaria istanza di accesso ai documenti.

Quanto alla prima questione, la rilevazione dell'eventuale esistenza di controinteressati è stata condotta alla luce della definizione contenuta nell'art. 22 comma 1 lett. c) delle 241/1990, la quale comprende nella categoria *“tutti i soggetti individuati o facilmente individuabili in base alla natura del*

documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza".

Il che ha portato a considerare nella valutazione anche l'art. 4 lett. b) del D.Lgs. 196/2003 che qualifica come dato personale –quindi collegato al concetto di riservatezza- *“qualunque informazione relativa a persona fisica, a persona giuridica, identificati o identificabili anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale”*.

Vanno pertanto considerati “controinteressati” i destinatari degli atti emessi dall'Amministrazione comunale.

La seconda questione presentava un rilievo particolare in quanto, non essendosi l'Amministrazione comunale adita pronunciata sull'istanza di accesso, l'individuazione di eventuali controinteressati a cui notificare il ricorso diventava onere di colui che presentava istanza di riesame sul caso di silenzio rigetto.

L'esame condotto dal Difensore civico regionale ha ritenuto che questi fossero individuabili già in sede di presentazione dell'originaria richiesta di accesso agli atti, posto che i documenti di cui l'interessato richiedeva l'esibizione, erano specificamente individuati dallo stesso nell'originaria istanza di accesso e riferiti a soggetti determinati.

Nella pronuncia sopra ricordata relativa ad un caso di silenzio-rigetto, l'Adunanza Plenaria, concordando con la giurisprudenza maggioritaria, considera *“come controinteressati i soggetti determinati cui si riferiscono i documenti richiesti con la domanda di accesso”*, specificando

che il principio del contraddittorio (alla cui tutela è informata la notifica richiesta dalle norme), *“si applica, altresì, quando si impugni un rifiuto di accesso a documenti riguardanti u n soggetto determinato. La posizione formale del controinteressato sussiste anche quando con il ricorso sia censurata l’inerzia dell’Amministrazione nell’adottare un provvedimento con contenuto sfavorevole per un terzo...”*

Di qui la non giustificabile omissione di notifica ai controinteressati da parte di colui che richiedeva il riesame del caso di silenzio rigetto e, gioco forza, la pronuncia da parte del Difensore civico regionale di inammissibilità dell’istanza di riesame ai sensi dell’art. 12 comma 4 lett. b) e comma 7 lett.c) del D.P.R. 12 aprile 2006 n. 184.

Il Difensore civico accoglie un ricorso ex art. 5 della legge 241/90 avverso il diniego di accesso ai documenti amministrativi da parte del comune

Un cittadino presentava istanza di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi della legge 241/90, in relazione alla concessione edilizia ed agli elaborati grafici riguardanti un immobile confinante con la sua proprietà. Il Comune adito rigettava l'istanza nella considerazione che la richiesta risultava preordinata al controllo di quell'Amministrazione.

Il cittadino si rivolgeva al Difensore Civico regionale che dichiarava illegittimo il diniego opposto dal Comune sulla base delle seguenti considerazioni.

In via preliminare si osserva che non può essere condivisa l'affermazione dell'Amministrazione, secondo la quale mancherebbe nel caso si specie la sussistenza di un interesse personale, attuale e concreto all'esercizio del diritto di accesso ex L. 241/90, essendo l'istanza di accesso preordinata ad una sorta di controllo sull'operato della pubblica amministrazione.

Al contrario, non può essere revocata in dubbio la sussistenza di un interesse concreto ed attuale del ricorrente alla presa visione e al rilascio di copia della documentazione richiesta, dal momento che la sua proprietà è confinante con quella del Sig...

Conseguentemente non si può negare l'interesse, giuridicamente differenziato e qualificato, del ricorrente all'ostensione della predetta documentazione, al fine di verificarne la legittimità ed azionare, se del caso, i rimedi amministrativi o giurisdizionali, previsti dall'ordinamento.

Quanto agli atti di progetto, la dottrina e la giurisprudenza sono concordi nel ritenere che l'Amministrazione pubblica deve rilasciare agli aventi titolo copia degli elaborati progettuali riguardanti le concessioni edilizie da essi ritenute lesive dei propri interessi, trattandosi di realizzazioni destinate ad essere comunque liberamente visibili per il solo fatto della loro collocazione in luoghi pubblici.

Resta salva in ogni caso, da parte degli autori dei progetti stessi, ogni tutela giurisdizionale, nelle competenti sedi civili e penali, nell'ipotesi in cui coloro che abbiano ottenuto copia degli atti in questione li utilizzino a fini diversi da quelli per cui il rilascio è avvenuto.

Non può condividersi, inoltre, quanto dedotto dal controinteressato, secondo il quale l'istanza di accesso agli atti proposta dal ricorrente in data 04.08.2010 sarebbe tardiva e inammissibile in quanto reiterativa di analoga istanza dallo stesso presentata al Comune di... e sulla quale si era formato il silenzio rifiuto mai impugnato dall'interessato.

In realtà il Sig.... in data 15.06.2010 presentò il ricorso a questo Ufficio che lo dichiarò inammissibile perché privo della prova dell'avvenuta spedizione di copia del ricorso stesso ai controinteressati.

Ora, ai sensi dell'art. 12 – comma 8 del D.P.R. 184/2006 (Regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi) la decisione di irricevibilità o di inammissibilità del ricorso non preclude la facoltà di riproporre la richiesta di accesso e quella di proporre il ricorso

avverso le nuove determinazioni o il nuovo comportamento del soggetto che detiene il documento.

Del pari non si può condividere l'assunto che alcuni documenti richiesti dal ricorrente (elaborati progettuali) non sono documenti amministrativi emessi dall'Ente e pertanto non sono suscettibili di accesso.

In proposito si osserva che l'art. 22 della legge 241/1990 al comma 1 lettera d) afferma che per "documento amministrativo" bisogna intendere ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altro contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale.

Priva di fondamento appare, infine l'affermazione del controinteressato, secondo la quale l'istante non ha esposto le ragioni per cui intende accedere alla documentazione richiesta né il loro nesso logico-funzionale con la medesima.

Infatti nell'istanza presentata al Comune di....in data 04.08.2010, il ricorrente, dopo aver specificato l'ubicazione dell'immobile di sua proprietà ed avere puntualmente descritto gli interventi edilizi eseguiti nell'area limitrofa alla sua proprietà, rappresenta il proprio interesse a conoscere i provvedimenti abilitativi, con allegati elaborati grafici, rilasciati con riguardo alla particella n. 294, sub 8 del foglio 10 "in quanto ha la necessità di far valere in giudizio le proprie legittime ragioni atteso che l'immobile realizzato dal

Sig... appare lesivo della normativa in tema di distanze legali tra costruzioni”.

La rappresentazione di un interesse qualificato e differenziato all’accesso, in relazione alla dichiarata proprietà di un immobile ricadente nella medesima zona nella quale è stato realizzato un intervento edilizio, nonché la prospettazione della necessità di verificarne la legittimità, al fine di tutelare la propria sfera giuridica, rappresentano una motivazione sufficiente ai fini del richiesto accesso documentale.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, si dichiara illegittimo il diniego opposto dal Comune diall’istanza presentata in data 04.08.2010 dal Sig.

Richiesta conclusione del procedimento relativo ad una pratica di ricongiunzione di carriera

Un cittadino richiedeva l'intervento dell'Ufficio del Difensore Civico lamentando che avendo inviato all'INPDAP domanda di ricongiunzione della carriera nel 2006, a marzo 2010 la pratica non solo non era ancora stata definita, ma lo stesso Ente gli richiedeva continue integrazioni di documenti, oltre a quelli già inviati a suo tempo.

Il cittadino si sentiva evidentemente vessato dalla pubblica amministrazione a causa di continue richieste che procrastinavano in maniera indefinita l'evasione della pratica. Dette richieste, tra l'altro, riguardavano atti che lo stesso Istituto avrebbe potuto acquisire d'Ufficio trattandosi di attestazioni da cui risultassero gli importi delle retribuzioni e l'avvenuto versamento dei contributi.

L'INPDAP è stato dunque richiamato all'osservanza della normativa vigente in materia di documentazione amministrativa ed in particolare del D.P.R. 445 del 2000 che, all'art.43, stabilisce che *“le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi non possono richiedere atti o certificati concernenti stati, qualità personali e fatti (...) che siano attestati in documenti già in loro possesso o che esse stesse siano tenute a certificare. In luogo di tali atti la pubblica amministrazione è tenuta ad acquisire d'ufficio le relative informazioni”*.

La pratica si è dunque conclusa positivamente per l'interessato dopo circa due mesi dall'intervento del Difensore Civico.

Visita collegiale per il riconoscimento di invalidità ai sensi della Legge n.104/1992

Il cittadino interessato chiedeva l'intervento del Difensore Civico per avere notizie circa l'esito della domanda di riconoscimento di invalidità, presentata all'INPS ai sensi della Legge n.104/92. In particolare, l'interessato lamentava che a distanza di più di sei mesi dalla data di inoltro della domanda non aveva ancora avuto alcuna notizia in merito alla data di convocazione della visita né riusciva ad ottenere le informazioni necessarie rivolgendosi direttamente agli uffici.

Il cittadino, sulla base della propria esperienza, evidenziava inoltre che le nuove disposizioni di legge che stabiliscono che la presentazione della domanda deve avvenire per via telematica non avevano prodotto un beneficio per l'utente visto sia il lasso di tempo trascorso sia la difficoltà ad ottenere informazioni sull'iter della pratica.

Ad ogni modo, a seguito dell'intervento dell'Ufficio del Difensore Civico presso la Direzione provinciale dell'INPS l'utente interessato è riuscito ad ottenere le specifiche informazioni richieste.

Richiesta di rientro nella piena proprietà di un terreno a suo tempo donato ad un ente locale

Un cittadino aveva donato al proprio Comune un appezzamento di terreno ponendo, però, all'interno del

contratto stipulato la condizione che su quello stesso terreno dovesse essere costruita una residenza alloggio destinata agli anziani, da realizzarsi entro cinque anni dalla sottoscrizione dell'atto.

L'obbligo previsto nell'atto di donazione non era, però, stato rispettato dall'ente, per cui il cittadino, così come previsto dall'atto medesimo, ne chiedeva la risoluzione ed il rientro nella piena proprietà.

La richiesta di risoluzione del contratto era stata presentata al Comune nel 2006 e nel 2010 lo stesso Comune non aveva ancora dato alcun riscontro, né positivo né negativo, all'interessato che, dunque, si era rivolto al Difensore Civico allo scopo di sollecitare la dovuta risposta.

L'ente locale interessato ha, in verità, risposto prontamente alla sollecitazione dell'Ufficio inviando anche una bozza dello schema di risoluzione parziale del contratto di donazione che le parti avrebbero sottoscritto a breve.

Contestazione atto di accertamento relativo al mancato versamento tassa automobilistica

L'utente interessato si era rivolto al Difensore Civico contestando l'atto di accertamento notificatogli dalla Regione per il mancato versamento della tassa automobilistica regionale per gli anni 2003/2005.

Il cittadino, nell'anno 2003, aveva acquistato una nuova autovettura e demolito quella vecchia. Affermava, pertanto, di essere beneficiario degli incentivi previsti dal D.L. n.138 del

2002 per l'acquisto di autoveicoli conformi alle direttive comunitarie in materia di emissioni inquinanti consistenti nell'esonero per tre anni dal pagamento della tassa automobilistica.

A seguito dei chiarimenti forniti dal competente Ufficio regionale, risultò che non erano state espletate presso il P.R.A. le formalità richieste dall'art.2 del citato D.L. 138/2002 per poter godere dell'esenzione triennale del pagamento della tassa.

Nel caso specifico, infatti, era compito del concessionario consegnare l'autoveicolo ricevuto dall'acquirente ad un centro per la demolizione, provvedere alla richiesta di cancellazione al Pubblico Registro Automobilistico e rilasciare all'acquirente un'attestazione comprovante l'avvenuto iter.

Il cittadino ha ritenuto, in assoluta buona fede, che la pratica fosse completa. Dopo alcuni anni si è visto notificare l'atto di accertamento in quanto agli Uffici competenti non risultava alcuna esenzione.

Il caso, pertanto, non ha avuto un esito positivo e alla persona interessata non restava che valutare la possibilità di rivalersi, eventualmente, nei confronti del venditore.

ATTIVITA' COMPLEMENTARI**1. Rapporti istituzionali e relazioni esterne
(cronologia)**

25 gennaio 2010	Coordinamento Nazionale dei Difensori Civici
29 gennaio 2010	VII Concorso Nazionale per tesi di Laurea e Dottorato
30 gennaio 2010	Inaugurazione Anno Giudiziario presso Corte di Appello
13 febbraio 2010	Istituzione Osservatorio Scientifico Regionale "E. Banfield"
18 febbraio 2010	Inaugurazione Anno Giudiziario Amministrativo
19 febbraio 2010	Inaugurazione Anno Giudiziario presso la Corte dei Conti
1 marzo 2010	Coordinamento Nazionale Difensori Civici
20 marzo 2010	Inaugurazione Anno Giudiziario Tributario
25 marzo 2010	Comitato per la prevenzione e il contrasto al fenomeno della violenza verso le donne
12 aprile 2010	Coordinamento Nazionale dei Difensori Civici
23 aprile 2010	Intervista alla Nuova TV sulla Difesa civica

26 aprile 2010	Commissione Mista Conciliativa presso ASL di Lagonegro e visita all'Ospedale di Chiaromonte
28 aprile 2010	Incontro con i Dirigenti del Centro Servizi di Volontariato di Potenza
1 maggio 2010	Consegna delle "stelle al merito del lavoro"
15 maggio 2010	Festa della Polizia
31 maggio 2010	Coordinamento Nazionale dei Difensori Civici
2 giugno 2010	Festa della Repubblica
4 giugno 2010	Presentazione del Rapporto della Banca d'Italia "L'Economia della Basilicata"
4 giugno 2010	Incontro con l'Associazione "Dopo di Noi"
10-12 giugno 2010	"Difesa dei diritti dei cittadini – Difensore Civico, Difensore del Pueblo, Ombudsman" Convegno organizzato dal C.N.R. – Unità di ricerca "La Pira" nel Comune di Valmontone - Relazione su: "La Difesa civica in Basilicata"-
14 giugno 2010	Manifestazione inaugurale delle Celebrazioni dei 40 anni della nascita della Regione Basilicata
21 giugno 2010	Convegno su: "Uno sguardo sul futuro per il Garante dell'Infanzia" Università di Padova
25 giugno 2010	235° Anniversario della fondazione della Guardia di Finanza

8 luglio 2010	Incontro con la Presidente Regionale dell'UNICEF di Basilicata
12 luglio 2010	Coordinamento Nazionale Difensori Civici – Roma
21 luglio 2010	Comitato per la Prevenzione e il Contrasto al fenomeno della violenza verso le donne
20 settembre 2010	Coordinamento Nazionale Difensori Civici – Roma
5-6-7- ottobre 2010	Assemblea Generale dell'I.O.I. (Istituto Internazionale dell'Ombudsman) – Barcellona - <i>Relazione su "Il Fenomeno migratorio dei lavoratori stagionali in Basilicata"</i>
11 ottobre 2010	Coordinamento Nazionale Difensori Civici – Roma
22 ottobre 2010	Stati Generali della Salute
24 ottobre 2010	Premio Letterario Basilicata
29 ottobre 2010	Incontro con i Dirigenti di Acquedotto Lucano
30 ottobre 2010	Incontro con l'UNITRE di Muro Lucano
10 novembre 2010	Insediamiento Comitato Scientifico AVIS-PER
11 novembre 2010	Incontro con gli studenti dell'Istituto Comprensivo "M. Ferrara" di Melfi
15 novembre 2010	Coordinamento Nazionale dei Difensori Civici – Roma

- 29 novembre 2010** 150° anniversario Unità d'Italia
"Risorgimento e Mezzogiorno"
- 30 novembre 2010** Coordinamento Nazionale dei
Difensori Civici
- 15 dicembre 2010** Comitato per la prevenzione e il
contrasto al fenomeno della
violenza verso la donna
- 20 dicembre 2010** "La debolezza e il sostegno: un
nuovo percorso sociale"
- Incontro con la Fondazione
AVISPER -
- 20 dicembre 2010** Presentazione della proposta di
legge regionale: "Istituzione
dell'Osservatorio Regionale sulla
criminalità ambientale"

2. Attività di divulgazione

Com'è tradizione, l'attività svolta dall' Ufficio del Difensore Civico è stata pubblicizzata attraverso conferenze-stampa e interviste rilasciate alla radio e alle TV locali.



Presentazione della relazione sulle attività svolte nel 2009



Intervista rilasciata a Nuova TV



Intervista rilasciata a TG Basilicatanet

Proseguendo nell'attività di sensibilizzazione dell'opinione pubblica, anche nel corso del 2010 ho incontrato scolaresche, associazioni culturali e associazioni di volontariato al fine di illustrare le finalità della difesa civica e recepire le istanze provenienti dalla società civile.



Incontro con gli studenti dell' Istituto Comprensivo "M. Ferrara"-Melfi





Incontro con l' AVISPER -Potenza



Incontro con l' UNITRE di Muro Lucano



UNIVERSITÀ DELLE TRE ETÀ

Sede di Muro Lucano

Muro Lucano – 30 ottobre 2010 – Ore 17,30
Salone delle Feste della Società Operaia
Piazza San Marco



Con il Patrocinio del Consiglio
Regionale di Basilicata



Comune di Muro Lucano

INAUGURAZIONE DEL
2° ANNO ACCADEMICO
DELLE UNITRE DI MURO LUCANO

PROGRAMMA

- *Saluti*

COSIMO PONTE

Presidente della Sede UNITRE di Muro Lucano

Dott. GERARDO MARIANI

Sindaco di Muro Lucano

Dott. SILVIO APREA

Coordinatore Regionale delle UNITRE di Basilicata

Dott. VINCENZO FOLINO

Presidente Consiglio Regionale

- *Interventi*

Dott. CATELLO LUCIANO APREA

Difensore Civico Regionale

Chiarissimo Prof. LUIGI FINELLI

Università Federico II Napoli

(Prevenzione e terapia delle patologie tiroidee)

- *Coordina*


Dott. GAETANO BALDASSARRE

Direttore dei corsi Università delle Tre Età

La S.F. è invitata.

Info: UNITRE di Muro Lucano

330.355033



DIFESA DEI DIRITTI DEI CITTADINI
Difensore civico, Defensor del pueblo, Ombudsman

VALMONTONE
 PALAZZO DELLA PAMPIRI
 10-12 GIUGNO 2010

PROGRAMMA

Giovedì 10 giugno 2010

ore 9

Interventi di saluto

ANALDO ANSAFUCCI, Sindaco del Comune di Valmontone
 FRANCESCO GIUSTOLISI, Consigliere Assessore alle Politiche Culturali del Comune di Valmontone

ALESSANDRO FIORINO, Difensore civico della Provincia di Roma

PIRELLA G. C. GIOVINO, Unità di ricerca "Gi. La Pira" del CNR, Università di Roma "La Sapienza"

Comunicazioni

GIANNI F. WOLOSKI, Coordinatore dei Difensori civici delle città del Lazio

Il possibile della Difesa civica nelle città italiane
 Saverio ANASTASI, Coordinatore dei Difensori civici regionali

La Difesa civica in Italia

VITTORIO BOLLINI, Difensore civico della Regione Veneto

La Difesa civica in Europa

CARLO ABBIA, Difensore civico della Regione Basilicata

La Difesa civica nella Regione Basilicata

EMILIO R. PAPA, Difensore civico della Città di Torino

La Difesa civica nella città del Piemonte

GIACOMO TIBORI, Difensore civico della Città di Sassari

La Difesa civica nella città della Sardegna


SILVANO ANDREOLI PAVARDO, Difensore civico della Città di Verona

La Difesa civica nella città del Veneto

ore 16

Comunicazioni

CARLOS CRISTIANI, Presidente dell'Istituto Latino-americano del Ombudsman Defensor del Pueblo
Defensores del Pueblo in America Latina



Valmontone- Convegno Internazionale sulla "Difesa dei diritti dei cittadini organizzato dal C.N.R.- Università di Roma "La Sapienza"

3. Le istituzioni internazionali di difesa civica

Mediatore europeo

La figura del Mediatore europeo è stata istituita dal Trattato sull'Unione europea (Maastricht, 1992) e ha sede a Strasburgo.

Il Mediatore viene scelto tra personalità che siano cittadini dell'Unione in possesso dei diritti civili e politici e offrano piena garanzia di indipendenza e competenza. Il primo Ombudsman è stato finlandese Jacob Soderman dal 1995 al 2003. Gli è succeduto il greco Nikiforos Diamandouros, riconfermato nel suo incarico.

Il grado d'indipendenza di quest'organo è garantito dal fatto che non accetta istruzioni da parte di organismi esterni e dalle cause di incompatibilità tra questo incarico e qualsiasi altra attività professionale.

Il Mediatore agisce pertanto in completa indipendenza da ogni potere, compreso il Parlamento europeo, che non ha potere di rimuoverlo.

Qualsiasi cittadino dell'Unione, o qualsiasi ente, organizzazione, persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede in uno Stato membro, può rivolgersi a questa figura per denunciare la cattiva amministrazione da parte di qualsiasi istituzione o organo comunitario, ad eccezione della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado nell'esercizio della funzione giurisdizionale. Il Mediatore europeo potrà in questi casi rinviare al Tribunale di primo grado o alla Corte di giustizia. Non rientrano, invece, nelle competenze del Mediatore europeo i casi riguardanti le amministrazioni nazionali, regionali o locali, in casi di violazione del diritto comunitario. L'articolo 195 esclude altresì che l'iniziativa possa essere portata avanti contro gli Stati membri per i loro comportamenti abusivi.

Il Mediatore, in base alla denuncia ricevuta o d'ufficio, procede a verificarne la ricevibilità e cerca una soluzione amichevole, ovvero invita le istituzioni interessate a risolvere la questione e a comunicare il proprio parere entro tre mesi. Al termine il Mediatore presenta la propria relazione al Parlamento europeo informando il denunciante dell'esito delle indagini. Eventuali fatti di possibile rilevanza penale sono comunicati alle autorità nazionali competenti.

L'insieme dell'attività del Mediatore viene presentata annualmente con una relazione al Parlamento europeo.

Istituto Europeo dell'Ombudsman

The European Ombudsman Institute è un'associazione di diritto austriaco, domiciliata a Innsbruck, fondata nel 1988.

E' un'associazione senza scopo di lucro che si propone di affrontare con un approccio scientifico, attraverso attività di studio e ricerca, le questioni relative ai diritti umani, la protezione civile e l'istituzione del Difensore civico. L'E.O.I. promuove e diffonde la figura dell'Ombudsman, collabora con istituzioni analoghe a livello locale, nazionale o internazionale, sostiene le strutture del Difensore civico austriaco e di quelli stranieri dal punto di vista scientifico e coopera con

l'Alto Commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite, il Commissario per i diritti umani del consiglio d'Europa, il Mediatore Europeo e le altre istituzioni internazionali che si occupano di tute e promozione dei diritti umani.

La peculiarità dell'E.O.I. è l'apertura ad un certo numero di membri individuali, aventi diritto di voto, definiti come "persone fisiche con meriti particolari riguardo al concetto di ombudsman o a coloro che intendono supportare le finalità dell'Associazione attraverso il loro contributo attivo, specialmente nel campo della ricerca scientifica e della propagazione e promozione del concetto di Ombudsman". Quasi tutti i Difensori civici europei sono membri dell'associazione, insieme a professori e altri soggetti privati. Oggi l'E.O.I. ha 89 membri di cui 49 istituzionali e 40 singoli membri, 12 dei quali sono professori universitari.

A differenza dell'I.O.I., l'E.O.I. ammette anche Difensori "settoriali" come ad esempio quella per la tutela dei diritti dei malati del Tirolo.

Istituto Internazionale dell'Ombudsman (I.O.I.)

L'International Ombudsman Institute (I.O.I.) è una associazione mondiale non a scopo di lucro nata nel 1978 che riunisce diverse istituzioni di mediatori/difensori/garanti di tutti i continenti. Ne fanno parte sia Difensori civili nazionali o locali, sia organizzazioni pubbliche per i diritti umani.

Per molti anni ospitato dall'Università di Alberta, in Canada, attualmente l'I.O.I. ha sede in Austria, a Vienna.

L'International Ombudsman Institute è organizzato in capitoli regionali in Africa, Asia, Oceania e Pacifico, Europa, Caraibi e America Latina, Nord America.

E' previsto un Consiglio di Amministrazione, composto dai rappresentanti delle sei sezioni territoriali, che coordina le attività dell'Istituto e nomina un Comitato esecutivo che lo coadiuva.

L'I.O.I. ha le seguenti finalità:

- promuovere ed approfondire il concetto e la figura dell'Ombudsman attraverso borse di studio ed altri incentivi economici;
- svolgere programmi tesi all'acquisizione e allo scambio di informazioni e di esperienze di lavoro;
- promuovere e sostenere programmi di formazione per Difensori civili;
- sostenere ed incoraggiare studi e ricerche nel campo della tutela dei diritti;
- organizzare incontri internazionali per lo studio di tematiche sulla difesa civica.


Sono previste quattro categorie di soci: membri votanti (ombudsman del settore pubblico con diritto di voto); membri associati (Difensori civici di settore senza diritto di voto); membri onorari a vita (soggetti nominati dal Consiglio di Amministrazione) e membri individuali (soggetti privati che si interessano di difesa civica).

L'Istituto aiuta i Paesi meno organizzati ad istituire il Difensore civico e a dare il necessario supporto per affermare la difesa civica laddove mancano precedenti ed esperienze.


L'I.O.I. diffonde le proprie pubblicazioni ed organizza, ogni quattro anni, il Congresso Internazionale degli Ombudsman.

Il Coordinamento Nazionale dei Difensori Civici mi ha incaricato di mantenere i contatti con l' I.O.I. e di partecipare, quale rappresentante dell' Italia sia al IX Congresso Mondiale dell' I.O.I. tenutosi a Stoccolma dall' 8 al 12 giugno 2009 sia all' Assemblea Generale dell' I.O.I. svoltosi a Barcellona dal 5 al 7 ottobre 2010 su iniziativa del Difensore Civico della Catalogna e Presidente della Sezione Europea dell' I.O.I., Rafael Ribò.

Su incarico di quest' ultimo ho relazionato sul fenomeno migratorio dei lavoratori stagionali in Basilicata.




Il Difensore Civico tra il Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa Hammarberg e il Presidente dell' I.O.I Mats Melin- Barcellona ottobre 2010.



Il Difensore civico relaziona all'Assemblea Generale dell'I.O.I a Barcellona. 4 ottobre 2010.





CONFERÈNCIA EUROPEA
ASSEMBLEA GENERAL
INSTITUT INTERNACIONAL
DE L'OMBUDSMAN

BCN
3/4/5
oct

Monday 4/oct

08:45 Bus transfer from the hotel lobby to Santa Àgata Chapel

09:00 Registration and documentation delivery

09:30 Official inauguration

Mats Melin, Swedish Ombudsman and President of the IOI

José Montilla, President of the Generalitat de Catalunya

Nikiforos Diamandouros, European Ombudsman

Thomas Hammarberg, European Commissioner for Human Rights

Rafael Ribó, Síndic de Greuges de Catalunya and European Chairperson of the IOI

11:00 Bus transfer from Santa Àgata Chapel to La Pedrera House

11:30 Coffee break

12:00 Main conference. Auditori Room

"Europe, as an Open Society: Migrants and Rights"

Michel Villan, President of the Migrants Commission, Council of Europe

13:30 Lunch cocktail

15:00 **Workshop a) Auditori Room: Political participation rights, right to association, right to vote in the different countries**

Chairman: Mats Melin, Swedish Ombudsman and President of the IOI

Expert: David Moya, Professor of Constitutional Law, Universitat de Barcelona

The Netherlands	Alex Brenninkmeijer, Ombudsman, De Nationale Ombudsman
Basilicata (Italy)	Catello Aprea, Ombudsman, Il Difensore Civico della Regione Basilicata
Navarra	Francisco J. Enériz, Ombudsman, El Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra
Denmark	Hans Gemmeltoft-Hansen, Ombudsman, Folketingets Ombudsman

4. Il Coordinamento Nazionale dei Difensori Civici

Nel 2010 ha funzionato un Coordinamento Nazionale allargato, esteso anche ai Difensori civici locali eletti dagli Stati Generali della difesa civica convocati a Matera per l' Italia meridionale, a Firenze per quella centrale e a Verona per quella settentrionale.

L' intervenuta abolizione dei Difensori civici comunali ha compromesso il conseguimento dell' obiettivo di una rappresentanza unitaria dell' intera difesa civica del nostro Paese, tanto è vero che il nuovo Presidente del Coordinamento Nazionale Antonio Caputi è stato eletto dai soli Difensori civici regionali, in applicazione del vecchio regolamento della Conferenza nazionale dei difensori civici.



Una seduta del Coordinamento Nazionale dei Difensori civici a Roma

**DIFENSORI CIVICI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE
AUTONOME**

<p>Difensore civico Regione ABRUZZO Avv. Giuliano GROSSI Via Bazzano, n. 2 67100 L'AQUILA AQ Tel.: 0862/644802 Fax: 0862/23194</p> <p>info@difensorecivicoabruzzo.it</p>	<p>Difensore civico Regione LAZIO Dott. Felice Maria FILOCAMO Via Giorgione, n. 18 00147 ROMA RM Tel.: 06/59606656-2014 Fax: 06/65932015</p> <p>difensore.civico@regione.lazio.it</p>
<p>Difensore civico Regione BASILICATA Dott. Catello APREA Via Vincenzo Verrastro, n. 6 85100 POTENZA PZ Tel.: 0971/274564 -- 0971/447501 Fax: 0971/469320</p> <p>difensorecivico@regione.basilicata.it</p>	<p>Ufficio del Difensore civico Regione LIGURIA Dott. Francesco Lalla Viale Brigate Partigiane, n. 2 16129 GENOVA GE Tel: 010/565384 - 010/5484510 Fax : 010/540877</p> <p>difensore.civico@regione.liguria.it</p>
<p>Difensore civico Regione CAMPANIA Dott. Vincenzo LUCARIELLO Centro Direzionale Isola F/8 80143 NAPOLI NA Tel. Centralino 081/7783111 Fax: 081/7783837 difensore.civico@consiglio.regione.campania.it</p>	<p>Difensore civico della Regione LOMBARDIA Dott. Donato GIORDANO Via Giuseppina Lazzaroni, n.3 20124 MILANO Tel.: 02 67482465/467 Fax : 02 67482487</p> <p>info@difensorecivico.lombardia.it</p>
<p>Difensore civico Regione EMILIA - ROMAGNA Avv. Daniele LUGLI V.le Aldo Moro, n. 44 40127 BOLOGNA BO Tel.: 051/5276382 Fax: 051/5276383 n. verde 800515505</p> <p>difensorecivico@regione.emilia-romagna.it</p>	<p>Difensore civico Regione MARCHE Dott. Italo Tanoni Via Oberdan, n.1 60100 ANCONA AN Tel.: 071/2298483 Fax: 071/2298264 - 071/2298298</p> <p>difensore.civico@consiglio.marche.it</p>

<p>Difensore civico Regione PIEMONTE avv. Antonio CAPUTO Via Alfieri n. 15 - c/o Consiglio regionale del Piemonte 10121 TORINO TO Tel.: 011/5757387-9 Fax.: 011/5757386</p> <p>difensore.civico@consiglioregionale.piemonte.it</p>	<p>Difensore civico Regione TOSCANA Dott. Lucia Franchini Via De' Pucci, n. 4 50122 FIRENZE FI Tel.: 055/2387860-861 Fax.: 055/210230</p> <p>difensorecivico@consiglio.regione.toscana.it</p>
<p>Difensore civico Provincia Autonoma di BOLZANO Dott.ssa Burgi VOLGGER Via Portici, n. 22 39100 BOLZANO BZ Tel. 0471/301155 Fax: 0471/981229</p> <p>posta@difesacivica.bz.it</p>	<p>Difensore civico Regione VALLE D'AOSTA Dott. Flavio CURTO Via Festaz, n. 52 11100 AOSTA AO Tel.: 0165/262214-238868 Fax: 0165/32690</p> <p>difensore.civico@consiglio.regione.vda.it</p>
<p>Difensore civico Regione SARDEGNA (sostituzione in corso)</p> <p>Dott. Nizzero Responsabile Ufficio di Segreteria Via Roma, n. 25 09125 CAGLIARI CA Tel.: 070/660434-5 Fax: 070/673003</p>	<p>Difensore civico Provincia Autonoma di TRENTO Avv. Raffaello SAMPAOLESI Via Mancini/Galleria Garbari, n. 9 38100 TRENTO TN Tel.: 0461/213203-213190 Fax.: 0461/238989</p> <p>difensorecivico@consiglio.provincia.tn.it</p>
<p>Difensore civico Regione MOLISE Dott. Pietro DE ANGELIS Via Monte Grappa, 50 86100 CAMPOBASSO Tel.: 0874/604670/1/2 Fax.: 0874/ 604681</p> <p>difensore.civico@consiglio.regione.molise.it</p>	<p>Difensore civico Regione VENETO Dott. Roberto Pellegrini Via Brenta Vecchia, n. 8 30172 MESTRE VENEZIA VE Tel.: 041/23834200-201 Fax: 041/5042372</p> <p>difciv@consiglio.regione.veneto.it</p>

5. L' Istituto Italiano dell' Ombudsman (I. I. O.)

Il 21 giugno 2010, con un Protocollo d'intesa tra il Centro interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti della persona e dei popoli dell'Università degli Studi di Padova e il Coordinamento nazionale dei Difensori civici, ha avuto ufficialmente avvio l'attività dell'Istituto Italiano dell'Ombudsman, che promuoverà studi ed iniziative sulla difesa civica e i diritti umani, anche in collaborazione con istituzioni nazionali, europee ed internazionali che si occupano dei medesimi temi.

L'Istituto ha sede presso il Centro dipartimentale sui diritti della persona e dei popoli dell'Università di Padova, che svolge già da anni un'intensa attività in questo campo.

L'attività dell'Istituto sarà indirizzata da un Comitato scientifico costituito da autorevoli personalità nel campo della difesa civica e della ricerca universitaria, i cui componenti verranno individuati nelle prossime settimane dai soggetti promotori.

L'Istituto consentirà di incrementare la conoscenza e l'efficacia dell'attività delle Autorità di garanzia nel nostro paese, che è l'unico paese europeo a non poter contare su un sistema nazionale di tutela non giurisdizionale dei diritti umani (Difensore civico nazionale e/o Commissione nazionale per i diritti umani).

Nella seduta del 15 novembre 2010 il Coordinamento Nazionale dei Difensori civici ha designato Catello Aprea, Difensore civico della Basilicata, membro del Comitato Scientifico delle I. I. O.

**REGIONE DEL VENETO**

IL DIFENSORE CIVICO

Venezia-Mestre, 18 novembre 2010

Egregio Sig.
**Presidente del Consiglio regionale
Regione Basilicata
Vincenzo Folino**

**OGGETTO: Nomina a membro del Comitato
Scientifico dell'Istituto italiano
dell'Ombudsman**

On.le Presidente,

nella mia qualità di Presidente del Coordinamento nazionale dei Difensori civici regionali e delle Province autonome, ho il piacere di comunicarLe che il **dott. Catello Aprea**, Difensore civico della Sua Regione, è stato nominato, nella riunione del 15 novembre u.s., membro del Comitato Scientifico dell'Istituto italiano dell'Ombudsman.

Trattasi di una nomina di assoluto prestigio in quanto tale Istituto, radicato presso il Centro Studi Interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti della persona e dei popoli, ha il compito di diffondere la cultura dei diritti umani e della loro tutela in Italia e presso gli organismi internazionali.

Colgo l'occasione per porgerLe cordiali saluti.

Avv. Vittorio Bottoli



CONSIGLIO REGIONALE DELLA BASILICATA

STRUTTURA DI COORDINAMENTO ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE,
COMUNICAZIONE ED EDITORIA

UFFICIO STAMPA

Aprèa nel comitato scientifico dell'Istituto Italiano dell'Ombudsman

Per il presidente del Consiglio regionale, Vincenzo Folino, la designazione del difensore civico della Basilicata “è un’ulteriore conferma della considerazione di cui gode la difesa civica lucana in campo nazionale”

Nella seduta del 15 novembre il Coordinamento nazionale dei difensori civici ha designato Catello Aprèa, difensore civico della Basilicata, quale membro del Comitato scientifico dell’ Istituto italiano dell’ Ombudsman. L’ Istituto, fondato nel 2003 presso il Centro Interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti della persona e dei popoli dell’ Università di Padova, promuove studi ed iniziative sulla difesa civica e i diritti umani, anche in collaborazione con istituzioni nazionali, europee ed internazionali che si occupano dei medesimi temi.

In particolare, l’ Istituto italiano dell’ Ombudsman promuove ricerche e studi interdisciplinari nel campo della pace e della sicurezza umana multidimensionale, della democrazia e del buon governo, dà attuazione a programmi dell’Unione Europea e del Consiglio d’ Europa e di altri organismi internazionali intesi a promuovere lo sviluppo e il consolidamento dello Stato di diritto, nonché il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Il Comitato scientifico, composto da professori universitari ed esperti del settore, ha il compito di fornire linee di indirizzo per le attività dell’Istituto.

“La nomina del dott. Aprèa nel Comitato scientifico della prestigiosa istituzione – ha commentato il presidente del Consiglio regionale Vincenzo Folino - è un’ulteriore conferma della considerazione di cui gode la difesa civica lucana in campo nazionale e del lavoro svolto in Basilicata da un organismo che svolge un essenziale ruolo di tutela extragiudiziale nelle controversie che oppongono i cittadini alla pubblica amministrazione”.

Potenza, 17 novembre 2010

6. La Commissione Mista Conciliativa presso l'ASP

L' Azienda Sanitaria Locale di Potenza, con deliberazione n. 1357 del 31.12.2010, ha nominato il Difensore civico regionale Presidente della Commissione Mista Conciliativa che opera con lo scopo preminente di raggiungere la composizione del contenzioso, mirando a reintegrare il cittadino/utente nei propri diritti.

La Commissione ha, in particolare il compito di riesaminare i casi oggetto di reclamo o segnalazione qualora l' utente si sia dichiarato motivatamente insoddisfatto della decisione del Direttore Sanitario o Amministrativo e di esaminare i casi in cui l' URP, con adeguata motivazione, ha ritenuto di non essere in grado di proporre alcuna risposta all' interessato.

La C.M.C., che ha sede presso la struttura centrale dell' Azienda sanitaria Locale di Potenza, è composta da 5 membri:

- il Presidente nella figura del Difensore civico della Regione Basilicata o suo delegato;
- un rappresentante delle associazioni di volontariato e di tutela operanti nel territorio dell'ASL n. 3 ed iscritte all'Albo Regionale;
- un rappresentante di Cittadinanzattiva-T.D.M.;
- un rappresentante della Regione Basilicata;

- un rappresentante dell'ASL da individuare fra il personale dipendente non facente parte dell'U.R.P. e sue articolazioni.



Una seduta della C.M.C. presso l' ASL di Lagonegro

Le funzioni di segretario sono svolte dal Responsabile U.R.P. o un suo delegato appartenente all' Ufficio dell' ambito territoriale di competenza.

La C.M.C. è nominata dal Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria e dura in carica 3 anni.

La Commissione delibera validamente con la presenza della maggioranza dei componenti e purchè sia presente il Presidente.

Essa può anche avanzare proposte sulle materie riguardanti il miglior funzionamento delle strutture e servizi sanitari.

La C.M.C. decide di norma entro 40 giorni dalla data di arrivo della richiesta.

La decisione della Commissione viene comunicata al Direttore Generale e se fatta propria viene comunicata dal medesimo ai soggetti interessati.

Se il Direttore Generale non condivide la decisione della Commissione ne chiede il riesame, indicando i motivi del suo dissenso; la Commissione riesamina e decide definitivamente sul caso, anche alla luce dei motivi indicati

dal Direttore Generale. Il Direttore Generale comunica la decisione della CMC a tutti i soggetti interessati.



*La Commissione Mista Conciliativa presso l' Azienda Sanitaria
Locale di Potenza*

7. Il Comitato per la prevenzione e il contrasto al fenomeno della violenza verso la donna

Il Difensore Civico Regionale, in data 25 marzo 2010, ha aderito al Protocollo d' intesa per la promozione di strategie condivise finalizzate alla prevenzione ed al contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne sottoscritto dalla Prefettura di potenza e da numerose Istituzioni e Associazioni di volontariato per il perseguimento dei seguenti obiettivi:

- l' analisi e il monitoraggio del fenomeno;

- lo sviluppo di azioni finalizzate alla sua prevenzione ed al suo contrasto, attraverso mirati percorsi educativi ed informativi,
- la formazione degli operatori;
- l' emersione del fenomeno, in cui si inseriscono anche le iniziative volte a facilitare la raccolta delle denunce;
- l' assistenza e il sostegno alle vittime della violenza in tutte le fasi susseguenti al verificarsi dell' episodio;
- la promozione di strategie comuni, dirette alla prevenzione e al contrasto del fenomeno della violenza nei confronti di tutte le donne, senza nessuna esclusione, anche mediante la validazione di linee guida di intervento condivise.

PROPOSTE

1) Collocazione dell' istituto del Difensore civico nello Statuto regionale

Il Difensore Civico, nato come controllore della Pubblica Amministrazione e garante dei diritti e degli interessi dei cittadini nei confronti della stessa, si è andato evolvendo nel tempo, assumendo sempre più la connotazione di garante dei diritti umani, cioè di quei diritti fondamentali, insiti nella natura umana e quindi preesistenti allo Stato e a qualsiasi

organizzazione politico-amministrativa che deve riconoscerli e tutelarli in capo ad ogni uomo in quanto tale.

L'ambito dei diritti umani si e' andato allargando in corrispondenza con la presa di coscienza di taluni aspetti fondamentali della vita umana all'interno della comunità, includendo diritti in passato sconosciuti o non riconosciuti, come, per esempio, il diritto alla riservatezza e il diritto alla buona amministrazione affermato dall'art. 97 della Costituzione Italiana, rafforzato dall'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea del 2000 e inserito nel testo della Costituzione Europea.

Coerentemente con tale assunto, l'istituto del Difensore Civico, così come suggerito dal Gruppo di Lavoro tecnico-politico della III^a Commissione del Congresso delle Regioni, va collocato nello Statuto Regionale nel contesto delle disposizioni in materia di Tutela dei diritti umani e di cittadinanza, anziché nel contesto degli Istituti di Rappresentanza e Partecipazione che indurrebbero ad una lettura diminutiva e fuorviante dell'istituto stesso, ridotto ad una funzione strumentale alla partecipazione procedimentale dei privati.

L'attuale "inquadramento" del Difensore civico in una megastruttura burocratica (l'Ufficio per le politiche della rappresentanza e della partecipazione) contrasta in maniera stridente con la legge 12 febbraio 2007, n. 5 che, all' art. 2, lo qualifica come un'autorità monocratica che "svolge la propria attività in piena libertà e autonomia e non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza o di controllo gerarchico o funzionale".

2) Modifiche alla legge regionale 12 febbraio 1997, n. 5**“Nuova disciplina del Difensore civico regionale”**Art. 3

Comma 5::

Dopo “Associazioni dei Lucani “ aggiungere: “ed i Lucani residenti all’Eestero”.

Art. 4

Aggiungere il comma 5:

“La qualità dei rapporti con il Difensore Civico Regionale è elemento considerato nel sistema di valutazione del personale dell’Amministrazione Regionale”.

Art. 5

Aggiungere il comma 4:

“Il Difensore Civico non può intervenire a richiesta dei Consiglieri Regionali e degli Amministratori o Dirigenti delle Amministrazioni di cui all’art. 4 precedente”.

Art. 13

Aggiungere i seguenti commi:

-comma 5 “Chi ricopre o abbia ricoperto le funzioni di Difensore Civico non è eleggibile alle seguenti cariche:

- a) Presidente della Regione, Assessore o Consigliere Regionale della Basilicata;
- b) Presidente, Assessore o Consigliere delle Province di Potenza e Matera;
- c) Sindaco o Assessore dei Comuni della Basilicata;
- d) Consigliere nei Comuni della Basilicata con popolazione superiore ai 5.000 abitanti”

- comma 6:

“Le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni del Difensore Civico sono cessate almeno tre anni prima del giorno fissato per la presentazione delle candidature”.

Art. 15

- comma 3:

Sostituire le parole: “maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati alla Regione” con “maggioranza dei quattro quinti dei Consiglieri assegnati alla Regione”.

Art. 18

- comma 1:

Sostituirlo con il seguente: “E’ istituita la Segreteria dell’Ufficio del Difensore Civico, la cui dotazione organica è determinata d’intesa col Difensore Civico e stabilita come da allegato n. 1, che forma parte integrante della presente legge.(vedi proposta n. 3)

Il personale appartiene al ruolo del Consiglio Regionale e la sua assegnazione in via stabile è disposta, d’intesa con il Difensore Civico, dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale. Allo stesso Ufficio può essere assegnato personale comandato o assunto con contratto a tempo determinato, su proposta del Difensore Civico.

Detto personale deve essere in possesso di idonea qualificazione, esperienza tecnico-giuridica ed amministrativa e di una elevata capacità di comunicazione con il pubblico”.

3) Pianta organica dell’ Ufficio del Difensore Civico Regionale

Come ho evidenziato sopra, la dotazione del personale di questo Ufficio è del tutto insufficiente ed inadeguata alle necessità ed ai compiti sempre crescenti assegnati alla difesa civica.

E’ necessario, pertanto, che esso abbia un proprio organico stabile alle dipendenze esclusive del Difensore Civico, così determinato:

- N. 1 Unità di categoria “D” Responsabile di P.O.
- N. 2 Unità di Categoria “D” (Ex Istruttore Direttivo Amministrativo) in possesso di Laurea In Giurisprudenza.
- N.1 Unità di Categoria “C” (ex Istruttore

Amministrativo). Addetto alla Segreteria particolare del Difensore Civico.

- N. 1 Unità di Categoria “B” (Operatore con esperienza di software di tipo applicativo ed operativo).

4) Pubblicizzazione della possibilità di sollecitare l'intervento del Difensore Civico

Come è noto, l' art. 3 della legge 241/90 prevede che in ogni provvedimento notificato al destinatario siano indicati il termine e l' Autorità cui è possibile ricorrere.

In aggiunta a tale prescrizione legislativa, nei provvedimenti emanati dalla Regione Basilicata sarebbe opportuno inserire la previsione della possibilità di richiedere l' intervento del Difensore Civico in qualità di garante dei principi di imparzialità, di buon andamento, di tempestività e di correttezza dell' azione amministrativa. La possibilità, cioè, di ottenere una tutela non giurisdizionale nei confronti di provvedimenti, atti, fatti, procedimenti e comportamenti della regione che risultino in contrasto con i suddetti principi o che, comunque, rechino pregiudizio a diritti ed interessi individuali, diffusi o collettivi.

APPENDICE

1) Normativa di riferimento

- **ART. 97 Costituzione della Repubblica Italiana**

- **ARICOLI 41 e 43 Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea**
- **RISOLUZIONE 48/134 del 20/12/1993 Assemblea Generale delle Nazioni Unite**
- **RACCOMANDAZIONE 61 (1999) Consiglio d'Europa**
- **RISOLUZIONE 80 (1999) Congresso dei poteri locali e regionali d'Europa**
- **DOCUMENTO della III Commissione del Congresso delle Regioni Roma 16 Maggio 2003**
- **CONCLUSIONI prima tavola rotonda dei Difensori Civici Regionali Europei Barcellona 2-3 luglio 2004**
- **RISOLUZIONE del Congresso dei poteri locali e regionali – Strasburgo, 12 ottobre 2004**
- **CARTA INTERNAZIONALE del Difensore Civico Efficiente – EOI**
- **LEGGE 8 giugno 1990 n. 142 – art. 8 – “Ordinamento delle Autonomie Locali”, come modificato dall’art. 11 – D. Lgs. 267/2000;**
- **LEGGE 7 agosto 1990, n. 241- articoli 22, 23 e 25 – “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, come modificata dalla legge 340/2000 – art. 15 e dalla legge n. 15/2005**
- **LEGGE 104/1992 art. 36, comma 2 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”**
- **D.P.C.M. 19/05/1995 - Titolo II, art. 8 – “Schema generale di riferimento della carta dei servizi pubblici sanitari”**
- **LEGGE 127/1997 Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo “ – art. 16**

(modificato dall'art. 2 – Legge 191/1998); art. 17, comma 45 (novellato dall'art. 136 – D Lgsv. 267/2000)

- DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000 n. 267
“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”
- DECRETO LEGGE 35 del 14/03/2005 convertito con Legge 80/2005 – art. 3
- LEGGE REGIONALE 11/1986 **“Istituzione dell’Ufficio del Difensore Civico”, modifica dalla L.R. 6/88 e L.R. 59/00, art. 6**
- LEGGE REGIONALE 6/1991 – art. 23 – **“Norme per la salvaguardia dei diritti delle persone che usufruiscono delle strutture del S.S.R. o con esso convenzionate”**
- LEGGE REGIONALE 27/91 – art. 2, punto 6 – **“Norme relative alla costituzione della Commissione Regionale per le Pari Opportunità fra uomo e donna”**
- LEGGE REGIONALE 12/1992 – art. 8 – **“Prime norme sullo snellimento e sulla trasparenza dell’attività amministrativa”**
- LEGGE REGIONALE 21/1996 – art. 18 – **“Interventi a sostegno dei lavoratori extracomunitari in Basilicata”**
- LEGGE REGIONALE 16/2002 – art. 28 – **“Disciplina generale degli interventi a favore dei lucani all’estero”**
- LEGGE REGIONALE 14/02/2007 **“Rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza solidale”**
- LEGGE REGIONALE 19 febbraio 2007 n. 5 **“Nuova disciplina del Difensore Civico Regionale”**

- LEGGE REGIONALE 27 giugno 2008, n. 11 –
“Norme di riordino territoriale degli Enti Locali e delle funzioni intermedie”
- LEGGE REGIONALE 29 giugno 2009, n. 18-
“Istituzione del Garante dell’ Infanzia e dell’ Adolescenza”
- LEGGE 23 dicembre 2009, n. 191- art. 2 comma 186- **(Legge finanziaria 2010)**
- D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, recante: “Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni” e Legge di conversione 26 marzo 2010, n. 42

Proposte di legge-quadro

- CAMERA dei Deputati n. 1879 P.d.L. Spini, Migliori ed altri **“Norme in materia di difesa civica e istituzione del Difensore Civico nazionale”**.
- CAMERA dei Deputati.P.d.L. n. 1382 On. Migliori e Gozi : **“Norme in materia di difesa civica e istituzione del Difensore Civico nazionale”**.

2. Il difensore civico e la stampa

LA NUOVA **8** Giovedì 27 aprile 2010 **Primo Piano Basilicata**

I FATTI DEL GIORNO

Relazione di Aprea al Parlamento per illustrare l'attività svolta

Al fianco dei cittadini

Nel 2009 sono state 1063 le richieste d'aiuto al Difensore civico

POTENZA - Nel 2009 l'ufficio del difensore civico della Basilicata ha ricevuto 1.063 richieste di intervento, al fronte delle 1.058 pervenute nel 2008. Le richieste trattate nel corso dell'anno, compresi quelle mandate aperte dall'anno precedente, sono state 287. Sono stati aperti 293 nuovi fascicoli di cui 160 si riferiscono alla provincia di Potenza e 33 a quella di Matera. Il maggior numero di richieste è intervenute pervenute, come sempre, da parte di singoli cittadini, anche se quello a carico da cittadini associati, sono aumentate rispetto all'anno precedente (su contro 21). E' quanto emerge dalla relazione che il difensore civico regionale, Celestino Aprea, ha inviato ai governi regionali ed al Parlamento per illustrare i dati relativi all'attività svolta nel 2009.

Anche quest'anno - si legge nel documento - la maggior parte degli interventi richiesti al difensore civico regionale ha avuto come destinatari gli enti locali (59,62%), seguiti dagli uffici regionali (19,19%), dalle aziende dipendenti dalla Regione (15,96%) dalle amministrazioni periferiche dello Stato (15,02%) e da società regolatrici di servizi (12,31%). Per quanto attiene alle materie oggetto degli interventi, la parte più rilevante riguarda i problemi relativi a salute, sicurezza sociale e igiene pubblica (15,49%) e la gestione del personale pubblico (11,74%), territorio e ambiente (10,34%). Nell'ambito degli uffici periferici dello Stato, invece, quest'anno la materia più interessata dalle richieste di intervento è stata quella delle pensioni e della previdenza sociale (40,4%).

Altre materie di intervento del difensore civico, quelle più coinvolte sono state il dipartimento Presidenza della Giunta (10,56%), il dipartimento Salute e Sicurezza Sociale (10,62%), il dipartimento Territorio e Ambiente (13,95%) e il dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura e Sport (11,72%). Un dato significativo si registra nel numero delle

istanze presentate al numero 26 - comma 4 della legge 241/90 (richieste di risarcimento a seguito di danno all'accesso ai documenti amministrativi) che sale da 42 del 2008 a 200 nel 2009.

Il tempo medio di avvio di una pratica, vale a dire quello che intercorre tra il deposito della richiesta di intervento e l'inizio del primo atto del Difensore Civico, è stato di 5 giorni. Nonostante l'art. 6, comma 1 lett. a) della legge regionale n. 52/07 obblighi gli uffici richiama a rispondere entro 15 giorni, in ogni caso, non tutti gli uffici regionali sono tempestivi nell'ottemperare a tali prescrizioni - spiega Aprea - alcuni dipartimenti sono sollecitati più volte. Anche nel 2009 sono pervenute all'Ufficio del Difensore



Il difensore civico regionale, Celestino Aprea

Tante le istanze per le lentezze e gli autoritarismi delle amministrazioni

regionale numerose istanze e segnalazioni, ma siccome che soprattutto, in alcuni casi, di discriminati dalla prassi diffusa del "non ascoltare" da parte di apparati amministrativi controllati da magistrati e funzionari pubblici. Aprea torna infine sulla soppressione della difesa civica comunale, disposta dalla legge finanziaria 2010, "un provvedimento che cancella con un colpo di spugna più di vent'anni di esperienza nel campo della tutela dei diritti dei cittadini a livello locale, ed è gravemente lesivo dei principi di trasparenza, di partecipazione e, quindi, in definitiva, della stessa democrazia del nostro Paese".

inammissibili lentezze e conclamati autoritarismi. Nonostante la carenza strutturale dell'organico l'Ufficio è riuscito a far fronte alle richieste dei suoi "divisi" in tempi piuttosto contenuti".

Tra i fatti, sono tra i particolari, gli obiettivi raggiunti dall'azione del difensore civico come istituzione: la stessa Aprea l'et-

Forum regionale dei giovani di Basilicata

Oggi pomeriggio alle ore 17 nel centro "Caos" dell'Università degli studi della Basilicata, nella sede di Marcella Romana, si terrà l'Assemblea del Forum Regionale dei Giovani di Basilicata

Stand informativi e prodotti tipici nelle piazze nazionali. Si parte da Salerno

La Basilicata in giro per l'Italia

Da domani prende il via la quarta edizione di "Basilicata in Tir"

La partenza da Potenza dello scorso anno e a destra Pisa, una delle tappe del tour

Analisi, Firenze e Pisa. Ultima tappa a Bologna, dall'11 al 13 maggio. In ogni piazza sarà allestito un vero e proprio villaggio con spettacoli, spettacoli musicali, letture, degustazioni di specialità enogastronomiche e incontri con le comunità lucane. Nell'ambito della manifestazione l'Agenzia di Promozione Turistica della Basilicata ha programmato una serie di workshop con gli operatori turistici per promuovere il prodotto Basilicata. Nelle tre precedenti edizioni "Basilicata in Tir" ha fatto tappa in 40 città, totalizzando circa 200 mila visitatori. Un successo di pubblico e di critica che conferma la crescente attenzione intorno al progetto e all'offerta turistica lucana. "Con questo evento - spiega il presidente di Identità Lucana, Antonio Bruno - abbiamo contribuito a avvalorare la Basilicata agli italiani, una regione in larga parte sconosciuta".

L'istituzione della nostra associazione - continua Bruno - è diventata una sorta di catalizzatore turistico in grado di favorire percorsi di cooperazione tra pubblico e privato nella valorizzazione del territorio. E' una sfida complessa, in cui entrano in gioco tante variabili, ma sono convinto che la Basilicata ha in questo campo un grande potenziale creativo per farcela".

Ulteriori informazioni sull'evento si possono reperire sul sito www.basilicataintir.it e sulla pagina Facebook www.facebook.com/basilicataintir

LA NUOVA

MERCURIO - 21 FEBB 1982

Per informazioni e abbonamenti, scrivere a: Servizio Pubblico, Casella Postale 101, 00187 Roma, Tel. 06/47591. Per pubblicità, scrivere a: Ufficio Pubblicità, Casella Postale 101, 00187 Roma, Tel. 06/47591.

Catello Aprea al Centro per i disturbi alimentari: "Qui è presente un'alta specializzazione"

Il Difensore civico al Dca di Chiaromonte



Catello Aprea

CHIAROMONTE. Il Difensore Civico, Dott. C. del- lo Aprea, ha visitato lunedì pomeriggio il Centro di riferimento regionale per la cura dei Disturbi del comportamento alimentare e del peso «G. Gioia» di Chiaromonte. Il Centro ospita un'attività innovativa che risponde ai nuovi bisogni soprattutto delle fasce più giovani. «Ringrazio il Direttore Generale dell'Asp, Dott. Pasquale Amendola, il Direttore amministrativo dell'Asp, Dott. Maria Margia ed i responsa-

sabili del Centro Dca di Chiaromonte», ha detto il dott. Aprea a fine visita per l'accoglienza e l'opportunità che mi hanno dato di conoscere un Centro di eccellenza di cui i Lucani debbano essere orgogliosi. Visitando il Centro mi sono reso conto che l'armamento, nel campo della ristrutturazione della rete ospedaliera è l'alta specializzazione che giustifica la presenza di una struttura rendendola necessaria, anzi indispensabile al territorio».

Il discorso "dei" buo- ni funzionamenti dei servizi pubblici si inserisce nel più vasto discorso della crescita civile e democratica della nostra Comunità regionale, perché se la Pubblica Amministrazione, in senso lato funziona si rafforza anche la democrazia. È il Dca di Chiaromonte può dare un notevole contributo al recupero della fiducia dei cittadini nelle istituzioni». Il Dott. Aprea è stato accompagnato nella visita al Centro dall'Assistente Sociale, Dr. Antonietta Annunziata.

il Quotidiano della Basilicata

Stampa e Redazione: POTENZA - via Mazzini 5 - tel. 0971/83101, 0971/83102, fax 0971/831064 - MATERA - Piazza Madonna 10 - tel. 0835/86441

Violenza contro le donne e pedofilia Difensore civico e Diva collaborano

POTENZA - Contrastare i fenomeni di violenza nei riguardi delle donne e gli episodi di pedofilia. Questo il comune intendimento espresso dall'Ufficio del difensore civico regionale e dall'associazione Diva (acronimo di "donate il vostro aiuto") al termine di un incontro che si è svolto oggi nella ieri di rappresentanza di Matera del Consiglio regionale.

La collaborazione si realizzerà mediante lo scambio di informazioni, la segnalazione di casi particolari che richiedono l'interven-

to congiunto di entrambe le istituzioni, l'organizzazione di iniziative di formazione e aggiornamento.

L'Ufficio del difensore civico, raccogliendo le indicazioni dell'associazione Diva, si è impegnato ad intervenire presso le strutture della pubblica amministrazione che svolgono compiti ed erogano servizi a favore dei soggetti

deboli della società e, in particolare, delle ragazze madri, delle donne e dei minori vittime di violenze.



il Quotidiano della Basilicata

Tracce di notizie: POTENZA al numero 3300 112 (cap. 8510) e 1071 (fax) 0871 51064 FAX 0871 51065. P.zza. Maggiore 15 cap. 75100 Potenza (Basilicata) Tel. 0871 51064

► A MURO LUCANO ◀

E' stato inaugurato il secondo anno accademico dell'Unire Di nuovo tutti tra i banchi

Alcuni dei nuovi volti dell'Unire di Muro Lucano sono stati fotografati.

Nella sede della Scuola di Agraria di Muro Lucano, il secondo anno accademico dell'Unire di Muro Lucano.


Alcuni momenti dell'inaugurazione del nuovo anno accademico dell'Unire di Muro Lucano.

Il secondo anno accademico della Scuola di Agraria di Muro Lucano è stato inaugurato il 15 settembre. L'evento è stato presieduto dal preside della Scuola, il professor Antonio Di Muro, e ha visto la partecipazione di numerosi docenti e studenti.

Il preside della Scuola, il professor Antonio Di Muro, ha sottolineato l'importanza di questo evento e ha augurato un buon anno accademico a tutti gli studenti.



Alcuni momenti dell'inaugurazione del nuovo anno accademico dell'Unire



Il secondo anno accademico della Scuola di Agraria di Muro Lucano è stato inaugurato il 15 settembre. L'evento è stato presieduto dal preside della Scuola, il professor Antonio Di Muro, e ha visto la partecipazione di numerosi docenti e studenti.

Il preside della Scuola, il professor Antonio Di Muro, ha sottolineato l'importanza di questo evento e ha augurato un buon anno accademico a tutti gli studenti.

Il secondo anno accademico della Scuola di Agraria di Muro Lucano è stato inaugurato il 15 settembre. L'evento è stato presieduto dal preside della Scuola, il professor Antonio Di Muro, e ha visto la partecipazione di numerosi docenti e studenti.

Il preside della Scuola, il professor Antonio Di Muro, ha sottolineato l'importanza di questo evento e ha augurato un buon anno accademico a tutti gli studenti.

Giuseppe Pepe

il Quotidiano della Basilicata

Editoriale e Redazione: POTENZA, via Verdi, 50. Tel. 0975/45102. M. 0975/45103. Telex 0975/50106. MAILER, P.O. Box 15, cap. 75100. Telex 0975/55644. Tel. 0975/55646.

La visita nel Vulture dell'istituzione regionale Il difensore civico Aprea al comprensivo di Melfi

MELFI - La visita del difensore civico regionale, Catello Aprea, all'istituto comprensivo "Ferrara" di Melfi, per i ragazzi, è stata un'importante occasione di confronto. Del resto, proprio tra le iniziative avviate dall'ufficio del difensore civico della Basilicata sul territorio regionale per sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema della tutela non giurisdizionale dei diritti e degli interessi dei cittadini nei confronti della pubblica amministrazione è previsto anche un programma di incontri e dibattiti con gli studenti delle scuole medie e superiori. Il primo incontro, che si inserisce nella programmazione dell'offerta formativa (oggetto dell'incontro, l'educazione alla legalità e l'avvicina-

mento dei giovani alle istituzioni) è proprio quello che si è svolto l'11 novembre scorso presso l'istituto comprensivo di Melfi. Nel corso della conversazione con gli studenti, il difensore civico Aprea ha illustrato le origini, il ruolo, le funzioni e le attività della difesa civica in Europa, in Italia e in Basilicata, soffermandosi in particolare sulla normativa regionale, sulla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e sulla Costituzione europea. All'incontro hanno partecipato anche il vicepresidente Vincenzo Pantaleo e Maria Giuseppina Pagliuca. Grande interesse da parte degli studenti e degli insegnanti che hanno animato il dibattito con domande ed osservazioni.



LA NUOVA

SABATO 24 FEBBRAIO 2018

Legalità e rapporto con le Istituzioni, dibattito tra gli studenti dell'Istituto "Ferrara" di Melfi e il difensore civico

MELFI - Il rapporto cittadino - Pubblica amministrazione al centro degli incontri promossi nell'ambito delle iniziative avviate dall'Ufficio del difensore civico della Basilicata sul territorio regionale. Il progetto prevede anche un programma di dibattiti con gli studenti delle scuole medie e superiori per sensibilizzare sul tema della tutela non giurisdizionale dei

diritti e degli interessi dei cittadini nei confronti delle Istituzioni. Il primo incontro, dedicato all'educazione alla legalità e all'avvicinamento dei giovani alle istituzioni, si è svolto giovedì scorso presso l'Istituto Comprensivo "M. Ferrara" di Melfi. Nel corso della conversazione, il difensore civico, Catello Aprea, ha illustrato le origini, il ruolo, le funzioni e le at-



tività della difesa civica in Europa, in Italia e in Basilicata, soffermandosi in particolare sulla normativa regionale, sulla Carta dei diritti fondamentali dell'Unio-

ne Europea e sulla Costituzione Europea. Gli alunni si sono mostrati molto interessati animando il dibattito con numerose e significative osservazioni.

LA NUOVA

GIOVEDÌ 18 NOVEMBRE 2010

Potenza via Roma 100 tel. 0972/25111 - 0972/25112 fax 0972/25114 e-mail redazione@potenzanews.it - Direttore De Santis
Pubblicazione in abbonamento e distribuzione in abbonamento - Pubblicità e amministrazione
M. P. 0972/25111 - M. P. 0972/25112 - M. P. 0972/25114 - M. P. 0972/25115 - M. P. 0972/25116 - M. P. 0972/25117

Folino: conferma del rispetto che gode Prestigioso incarico per il difensore civico lucano Aprea nel Comitato dell'Ombudsman

POTENZA. Il Coordinamento nazionale dei difensori civici ha designato Catello Aprea, difensore civico della Basilicata, quale membro del Comitato scientifico dell'Istituto italiano dell'Ombudsman. L'Istituto, fondato nel 2003 presso il Centro Interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti della persona e dei popoli dell'Università di Padova, promuove studi ed iniziative sulla difesa civica e i diritti umani, anche in collaborazione con istituzioni nazionali, europee ed internazionali che si occupano dei medesimi temi. In particolare, l'Istituto italiano dell'Ombudsman promuove ricerche e studi interdisciplinari nel campo della pace e della sicurezza umana multidimensionale, della democrazia e del buon governo, dà attuazione a programmi dell'Unione Europea e di altri organismi internazio-



nali intesi a promuovere lo sviluppo e il consolidamento dello Stato di diritto, nonché il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. "La nomina del dott. Aprea ha commentato il presidente del Consiglio regionale Folino: è un'ulteriore conferma della considerazione di cui gode la difesa civica lucana".

LA GAZZETTA DEL MEZZO GIORNO

15 novembre 2010

www.leggezzetta.delmezzogiorno.it**BASILICATA** **SABBASTANO FOLLINO**

Il difensore civico lucano Catello Aprea, nominato nel Comitato scientifico dell'Istituto dell'Ombudsman

Catello Aprea nel comitato scientifico dell'Istituto italiano dell'Ombudsman. Nella seduta del 15 novembre il Coordinamento nazionale dei difensori civici ha designato Catello Aprea, difensore civico della Basilicata, quale membro del Comitato scientifico dell'Istituto italiano dell'Ombudsman. L'Istituto, fondato nel 2003 presso il Centro interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti della persona e dei popoli dell'Università di Padova, promuove studi ed iniziative sulla difesa civica e i diritti umani, anche in collaborazione con istituzioni nazionali, europee ed internazionali che si occupano dei medesimi temi. «La nomina del dott. Aprea nel Comitato scientifico della prestigiosa istituzione» ha commentato il presidente del Consiglio regionale Vincenzo Follino «è un'ulteriore conferma della considerazione di cui gode la difesa civica lucana in campo nazionale e dell'impegno esercitato in Basilicata da un organismo che svolge un essenziale ruolo di tutela e traguardo alle controparti che oppongono i cittadini alla pubblica amministrazione».

Cronache e Cittadine

Casilina - Nord Lepini - Area Prenestina

Vaiumontone. E' in corso fino a Sabato prossimo organizzato dal cenro "Giorgio La Pira"

Convegno internazionale sui "diritti dei cittadini"

VAIUMONTONE - In un'aula di Palazzo Doria, in corso Garibaldi, si sta svolgendo un convegno internazionale sui "diritti dei cittadini". Il convegno è organizzato dal centro "Giorgio La Pira" di Casilina, in provincia di Latina, e dal centro "Diritti dei cittadini" di Vaiumontone, in provincia di Roma. Il convegno è organizzato dal centro "Giorgio La Pira" di Casilina, in provincia di Latina, e dal centro "Diritti dei cittadini" di Vaiumontone, in provincia di Roma. Il convegno è organizzato dal centro "Giorgio La Pira" di Casilina, in provincia di Latina, e dal centro "Diritti dei cittadini" di Vaiumontone, in provincia di Roma.



A Palazzo Doria in corso Garibaldi. Diritti dei cittadini



Giorgio La Pira


Il convegno è organizzato dal centro "Giorgio La Pira" di Casilina, in provincia di Latina, e dal centro "Diritti dei cittadini" di Vaiumontone, in provincia di Roma. Il convegno è organizzato dal centro "Giorgio La Pira" di Casilina, in provincia di Latina, e dal centro "Diritti dei cittadini" di Vaiumontone, in provincia di Roma.

Il convegno è organizzato dal centro "Giorgio La Pira" di Casilina, in provincia di Latina, e dal centro "Diritti dei cittadini" di Vaiumontone, in provincia di Roma. Il convegno è organizzato dal centro "Giorgio La Pira" di Casilina, in provincia di Latina, e dal centro "Diritti dei cittadini" di Vaiumontone, in provincia di Roma.

Il convegno è organizzato dal centro "Giorgio La Pira" di Casilina, in provincia di Latina, e dal centro "Diritti dei cittadini" di Vaiumontone, in provincia di Roma. Il convegno è organizzato dal centro "Giorgio La Pira" di Casilina, in provincia di Latina, e dal centro "Diritti dei cittadini" di Vaiumontone, in provincia di Roma.

Al via il seminario internazionale sui diritti umani

Esposizione internazionale da oggi, a Palazzo di Giustizia, fino al 15 settembre. Il seminario internazionale di studio si svolgerà dal 15 al 19 settembre. Il presidente della Corte Costituzionale, Giuseppe De Rita, ha presenziato alla cerimonia di apertura.



Il seminario internazionale sui diritti umani, organizzato dal Parlamento e dalla Corte Costituzionale, si svolgerà dal 15 al 19 settembre a Palazzo di Giustizia. Il presidente della Corte Costituzionale, Giuseppe De Rita, ha presenziato alla cerimonia di apertura. Il seminario è dedicato ai temi della tutela dei diritti umani e della democrazia. Parteciperanno esperti di vari paesi, tra cui l'Italia, l'Europa e gli Stati Uniti. Il seminario sarà presieduto dal presidente della Corte Costituzionale, Giuseppe De Rita, e dal presidente del Senato, Antonio Di Pietro.

Il seminario internazionale sui diritti umani, organizzato dal Parlamento e dalla Corte Costituzionale, si svolgerà dal 15 al 19 settembre a Palazzo di Giustizia. Il presidente della Corte Costituzionale, Giuseppe De Rita, ha presenziato alla cerimonia di apertura. Il seminario è dedicato ai temi della tutela dei diritti umani e della democrazia. Parteciperanno esperti di vari paesi, tra cui l'Italia, l'Europa e gli Stati Uniti. Il seminario sarà presieduto dal presidente della Corte Costituzionale, Giuseppe De Rita, e dal presidente del Senato, Antonio Di Pietro.

Il seminario internazionale sui diritti umani, organizzato dal Parlamento e dalla Corte Costituzionale, si svolgerà dal 15 al 19 settembre a Palazzo di Giustizia. Il presidente della Corte Costituzionale, Giuseppe De Rita, ha presenziato alla cerimonia di apertura. Il seminario è dedicato ai temi della tutela dei diritti umani e della democrazia. Parteciperanno esperti di vari paesi, tra cui l'Italia, l'Europa e gli Stati Uniti. Il seminario sarà presieduto dal presidente della Corte Costituzionale, Giuseppe De Rita, e dal presidente del Senato, Antonio Di Pietro.